

Pag. 89 *Tabella (1874)*

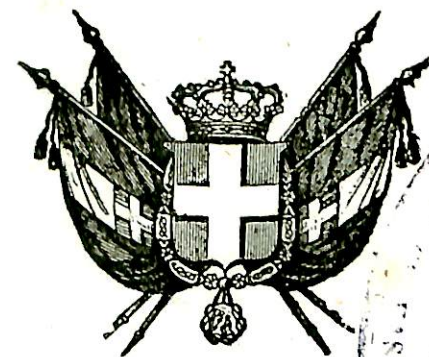
- 131 *ammolante - clausura*
 138 *Puerini - Politeo - Dagh*
 258 *liste - Puerini*
 290 *comunità - Puerini*
 377 *Puerini - Puerini*
 458 *liste dei conti*
 479 *liste - liste dei conti*
 495 *liste dei conti*
 556 *Pesi e misure*

82576

GIORNALE
DELLA
PREFETTURA
DI
BASILICATA

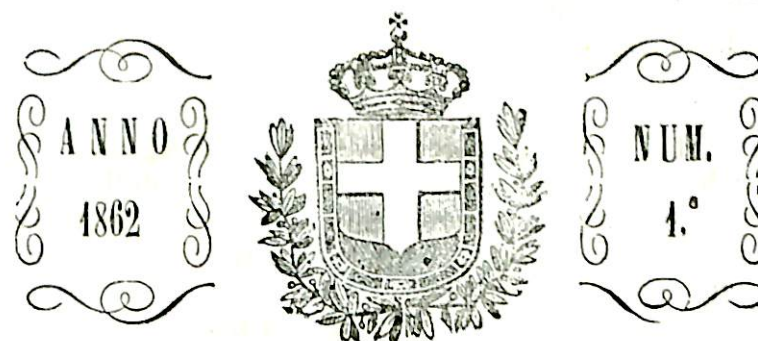


ANNO SECONDO DEL REGNO D' ITALIA



POTENZA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO PER LA PREFETTURA
diretto da Vincenzo Santanello

1862.



GIORNALE DELLA PREFETTURA

DI

BASILICATA

Si riportano i Reali Decreti, coi quali sono delegate ai Prefetti delle Province Napoletane e ai Collegi giudiziarii alcune attribuzioni proprie de' Ministeri.

I.

VITTORIO EMMANUELE II.

Per grazia di Dio, e volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Veduta la legge in data d' oggi, num. 249, colla quale è fatta al Governo facoltà di delegare ai Capi delle Province quelle fra le attribuzioni proprie del Ministro dell' Interno, per le quali non sia richiesto un nostro Decreto;

Veduto il nostro Decreto in data d' oggi, numero 250;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno ;

Sentito il Consiglio medesimo ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Sono delegate ai Prefetti le seguenti attribuzioni, da esercitarsi in conformità delle Leggi, dei Regolamenti generali o speciali vigenti in ciascuna Provincia, e delle Istruzioni che siano per darsi dal Ministro.

Art. 2. Il Prefetto ha facoltà di nominare :

1. I Vicepresidenti e i Membri dei Consigli sanitari di Circondario, e sul parere del Consiglio provinciale di sanità, il Viceconservatore del vaccino ;

2. I Visitatori delle farmacie e di altre officine soggette a visite sanitarie ;

3. La bassa forza delle Guardie di pubblica sicurezza, regolandone gli avanzamenti e le espulsioni.

Art. 3. Sul personale addetto all' Ufficio di Prefettura, il Prefetto ;

1. Risolve gli affari relativi alla disciplina, rendendo conto al Ministro delle sospensioni inflitte agli Impiegati, e provocando pene più severe ;

2. Concede le gratificazioni e le sovvenzioni consuete, approva le indennità ed il rimborso di spese di gita, nei limiti delle somme portate per ciascun titolo in bilancio e del riparto fattone dal Ministro ;

3. Concede i permessi di assenza per un tempo non maggiore di un mese.

Art. 4. In quelle Provincie ove non sono pubblicate le Leggi comunale e provinciale del 24 ottobre 1839 e sulle Opere pie del 20 novembre stesso anno, le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, che per le leggi vigenti debbono essere approvate dal Ministro dell' Interno, saranno esecutorie sulla semplice approvazione del Prefetto,

to, salvo sempre il diritto di ricorso della parte interessata al Re, il quale provvederà, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 5. In queste medesime Provincie, per ciò che riguarda l' Amministrazione delle Opere pie, saranno approvati dal Prefetto, salvo sempre il diritto di ricorso, com' è detto nel precedente art.^o

1. I bilanci ;

2. I contratti di acquisto e di alienazione d' immobili ;

3. L' accettazione od il rifiuto di lasciti e doni ;

4. Gli atti che interessano il patrimonio ;

5. I contratti di appalti e forniture che si stipulano per conto di Istituti di beneficenza.

Art. 6. In queste medesime Provincie il Prefetto nominerà :

1. Il Personale di tutti gl' Istituti di beneficenza (eccettuati i Rettori o Commissari od altri Direttori), i Segretari ed i Cassieri ; ed approverà queste nomine quando siano devolute alle Autorità locali ;

2. Il Direttore ed il personale degli stabilimenti termali che dipendono dal Ministero dell' Interno.

Art. 7. Per le Provincie Napolitane e Siciliane, ove non fu pubblicata la legge sulle Opere pie del 20 novembre 1839, i Membri dei Consigli degli Ospizi continueranno ad essere nominati a norma delle leggi ora in vigore.

I Membri delle Commissioni comunali di beneficenza e delle Amministrazioni locali dei singoli Istituti saranno nominati dai Consigli degli Ospizi a norma della legge, senza bisogno di altra superiore approvazione. Ne sarà data soltanto conoscenza al Ministro dell' Interno nei modi e nei tempi che dal medesimo saranno indicati.

Sono eccettuati gl' Istituti di beneficenza che fin qui dipendevano direttamente dal Ministero del-

L'Interno, gli amministratori dei quali continueranno ad essere nominati come per lo passato.

Art. 8. I Consigli degli Ospizi presieduti dal Prefetto, oltre le loro attribuzioni attuali, avranno pure le seguenti:

1. Approveranno i bilanci di tutte le Amministrazioni di Opere pie sottoposte alla loro direzione;

2. Approveranno i contratti di acquisto e di alienazione d'immobili, l'accettazione di legati o donazioni, ed in generale tutte le deliberazioni che interessano le Opere pie sottoposte alla loro direzione.

Art. 9. Contro le deliberazioni dei Consigli degli Ospizi menzionati nell'articolo precedente, tanto per parte dell'istituto pio interessato, quanto per parte del Prefetto, sarà aperto ricorso al Re, il quale provvederà, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 10. I bilanci particolari dei Consigli degli Ospizi continueranno ad essere approvati e resi esecutorii dal Ministro dell'Interno.

Art. 11. La collazione dei posti gratuiti negli Istituti di beneficenza spetterà in ogni Provincia agli Amministratori locali dei detti Istituti.

Art. 12. Il Prefetto ha facoltà di stipulare, senza bisogno di superiore ratifica, i contratti relativi ai locali degli Uffici di Prefettura e Sottoprefettura, al casermaggio dei Carabinieri e delle Guardie di pubblica sicurezza, entro i limiti delle competenze stabilite per i detti Uffici e locali e delle somme rispettivamente assegnate.

Autorizza le spese di ufficio e di manutenzione dei locali medesimi e della mobilia, dentro i limiti della somma stanziata nel bilancio e dell'assegnazione fattane dal Ministero.

Queste disposizioni non sono applicabili nei luoghi ove tali spese sono a carico della Provincia e quando superano le lire tremila.

Art. 13. Spetta al Prefetto:

1. Di ordinare e liquidare le spese occorrenti per il mantenimento e trasporto d'infermi, di esposti, di monaci, e di indigenti, quando la spesa debba essere a carico dello Stato;

2. Di ordinare e liquidare le indennità dovute agli Ufficiali ed Agenti di pubblica Sicurezza, entro i limiti della somma stanziata in bilancio e del riparto fattone dal Ministero;

3. Di ordinare e liquidare le spese relative alle visite sanitarie ed al servizio del vaccino, dentro i limiti della somma stanziata in bilancio e dell'applicazione fattane;

4. E in generale di liquidare e ordinare il pagamento di ogni spesa che occorra per altri pubblici servigi posti nella sua dipendenza, purchè vi siano assegni stanziati in bilancio e accreditati al Prefetto.

Art. 14. Il Prefetto autorizza le tumulazioni fuori dei cimiteri comuni, come e dove la legge lo permette, ed autorizza pure il trasporto dei cadaveri anche fuori della sua giurisdizione.

Art. 15. Assegna le ricompense promesse dalla legge agli uccisori degli animali rapaci.

Art. 16. Il presente Decreto entrerà in vigore dal giorno primo del prossimo novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 9 Ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II.
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ;
Vista la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 ;

Viste le deliberazioni di molti Comuni delle Province di Napoli , concernenti i dazi e le imposte da stabilirsi per far fronte alle spese necessarie da stanziarsi nei loro bilanci per l'anno 1862 ;

Considerato che la ristrettezza del tempo non permette di sottoporre alla Nostra approvazione le deliberazioni predette prima del nuovo anno , a motivo dei molti incumbenti che rimarrebbero a compiersi per l'istruzione e la definizione delle relative pratiche ;

Ritenuta l'urgenza di provvedere prontamente alla sistemazione dei bilanci dei Comuni di quelle Province per l'anno suddetto e l'impossibilità di sopprimere ad un tratto tutt' i dazi e le imposte comunali colà in uso ;

Sentito il parere del Consiglio di Stato ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. È delegata ai Prefetti delle Province Napolitane la facoltà di approvare, previo il parere del Consiglio di prefettura, le deliberazioni dei Consigli comunali concernenti i dazi, le private e le imposte da stabilirsi per far fronte alle spese necessarie da stanziarsi nei bilanci di quei Comuni per l'anno 1862.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. — Torino, addì 8 dicembre 1861.

VITTORIO EMMANUELE.

PIETRO BASTOGI.

VITTORIO EMMANUELE II.
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.



Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. La nomina o l'ammissione all'esercizio degli Avvocati e dei Procuratori o Patrocinatori nelle Province del Regno in cui ora ha luogo con Decreto Reale o Ministeriale, è delegata alle Corti o Tribunali d' Appello o Gran Corti Civili nel cui distretto essi intendono di esercire, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 2. L'ammissione agli esami degli aspiranti alla professione di Notaio nelle Province del Regno in cui ora ha luogo con Decreto Ministeriale, è delegata al Presidente della Corte d' Appello nel cui territorio giurisdizionale debbono farsi i detti esami.

Art. 3. Il Real Decreto in data 3 marzo 1861 , num. 4654 , che concede facoltà ai Presidenti , ai Procuratori Generali ed altri Capi d' Ufficio, di accordare congedi ai Funzionari dell' ordine giudiziario da essi dipendenti e che contiene altre disposizioni relative, avrà vigore anche nelle Province Toscane, Napoletane e Siciliane.

Art. 4. L'autorizzazione per le alienazioni delle doti, oltre la metà, che nelle Province Modenesi a termini del Decreto Ducale 1.º marzo 1859 si concede dal Ministro di Giustizia e dal Sovrano secondo il valore della dote, è delegata indistintamente alla Corte d' Appello.

La facoltà di dispensare dalla solennità della subasta nei casi in cui questa è prescritta per la vendita di mobili o di immobili, che nelle suddette Provincie a termini del precitato Decreto spetta al Ministro di Giustizia, è delegata pure alla Corte d'Appello.

Art. 5. Le disposizioni relative agli Architetti giudiziari ed ai Periti calligrafi che nelle Provincie Napolitane e Siciliane hanno luogo con Decreto del Potere esecutivo, sono delegate alle Gran Corti civili.

Art. 6. L'incarico di far pubblicare le sentenze per le dichiarazioni d'assenza, che nelle Provincie Napolitane e Siciliane spetta al Ministero di Giustizia, è delegato ai Procuratori Generali delle Gran Corti civili.

Art. 7. La facoltà di concedere l'annotamento a credito delle spese giudiziarie a favore dei litiganti poveri che nelle Provincie Napolitane e Siciliane spetta al Potere esecutivo, è delegata ai Presidenti delle Gran Corti civili, avanti le quali o nel cui distretto deve agitarsi la causa.

Pei giudizi che debbono vertire avanti le Corti Supreme di Giustizia, la facoltà suddetta è delegata al Presidente delle stesse Corti.

Nei casi urgenti però l'annotamento a credito potrà intanto, salvo le ulteriori determinazioni del Presidente della Corte Suprema, concedersi dal Presidente della Gran Corte civile nel cui distretto emanò la sentenza che dà luogo al giudizio di cassazione.

Art. 8. È data facoltà ai Presidenti dei Collegi giudiziari delle Provincie suddette di aumentare le udienze pubbliche a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 9. È attribuita facoltà nelle Provincie Napolitane e Siciliane ai Procuratori Generali:

1. Di destinare gli Officiali del Pubblico Ministe-

ro alle diverse sezioni di ciascun Collegio giudiziario;

2. Di applicare cancellieri provvisori nei Circondari o Mandamenti in mancanza del cancelliere o per insufficienza del sostituto.

Art. 10. Le comunicazioni tra le Corti Supreme di Napoli e di Palermo coi Tribunali inferiori potranno avere luogo direttamente senza d'uopo di ricorrere al Ministero di Giustizia.

Art. 11. La facoltà di concedere l'*exequatur* alle sentenze, ai decreti ed agli altri atti dei Tribunali esteri che debbano eseguirsi in Toscana, spettante a termini delle notificazioni 27 settembre 1821 e 3 gennaio 1828 e del Real Decreto 14 febbraio 1861 al Governo, è delegata alla Corte di d'Appello nel cui territorio giurisdizionale deve l'atto eseguirsi.

Art. 12. Le attribuzioni circa le materie qui sotto indicate, in quelle Provincie del Regno in cui giusta il diritto e gli usi in esse vigenti spettano al Ministro per gli affari Ecclesiastici di Grazia e Giustizia, sono delegate ai Prefetti, cioè:

1. Le nomine dei Fabbricieri delle cattedrali, delle parrocchie, dei santuari non retti da statuti speciali e delle altre chiese, come pure le nomine dei membri dei Consigli delle Opere parrocchiali, degli operai dei monasteri e de' conservatori e di altrettali Amministratori;

2. L'esame e l'approvazione dei conti e dei bilanci presentati nell'interesse delle chiese e degli stabilimenti ecclesiastici non soggetti all'amministrazione degli Economati Generali;

3. L'approvazione delle costituzioni di patrimoni ecclesiastici;

4. Lo autorizzare funzioni e predicazioni in ore notturne, o in luoghi diversi dalle chiese, e quelle altre per le quali sia richiesto uno speciale permesso, non che le questue fuori delle chiese;

5. Il permettere le ammissioni, vestizioni e professioni nelle case religiose, le visite dei capi degli ordini religiosi nelle rispettive case, le convocazioni dei loro capitoli, e l'approvazione delle nomine agli uffizi e gradi nei conventi, monasteri e conservatorii e dei loro impiegati;

6. Il concedere ai religiosi forestieri di dimorare nelle case religiose dello Stato, e le licenze ai religiosi per recarsi all'estero;

7. Le collazioni dei sussidi delle parrocchie e delle speciali fondazioni per doti e gli altri provvedimenti relativi ai detti sussidi.

Art. 13. Nelle Provincie in cui è tuttora in vigore il Decreto Imperiale 30 dicembre 1809, la facoltà di autorizzare il collocamento di cenotafi, iscrizioni e monumenti nelle chiese e nei cimiteri, attribuita dall'articolo 72 del suddetto Decreto al Ministro per gli affari ecclesiastici, è delegata alle Giunte Municipali.

Art. 14. Nelle Provincie in cui è necessaria l'autorizzazione governativa affinchè gli stabilimenti e Corpi morali ecclesiastici possano stare in giudizio o transigere, il concedere tale autorizzazione viene demandato al Prefetto sentito il Consiglio di Governo.

Art. 15. È delegata ai Prefetti la facoltà di concedere, sentito il Consiglio di Governo, il R. *Exequatur* alle provvisioni dell'Autorità ecclesiastica estera per dispense a contrarre matrimonio fra persone legate da vincoli di parentela in linea collaterale in grado non più prossimo del quarto di computazione civile, ed altresì nelle Provincie in cui ciò è richiesto, concedere per gli effetti civili la dispensa dal detto impedimento.

Art. 16. Il presente Decreto avrà vigore a cominciare dal 1.º Novembre del corrente anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uff-

ciale delle Leggi e de' Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 16 ottobre 1861.

VITTORIO EMMANUELE.

MIGLIETTI.

IV.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

— CD —

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti i Reali Decreti degli 8 agosto p.º p.º concernenti l'amministrazione dell'Agricoltura, Industria e Commercio nelle Provincie Napolitane, e degli 11 settembre corrente, col quale il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato a delegare attribuzioni, che gli appartengono, ad altre Autorità;

Determina quanto segue:

Art. 1. Nelle Provincie Napolitane il Governatore:

A — sulla proposta o della Deputazione Provinciale o del Consiglio Generale degli Ospizi o dei Consigli d'amministrazione, approva i bilanci e le spese ordinarie dei Monti Frumentarii o delle Casse di Prestanza dell'Istituto Agrario in Melfi, nomina il Direttore ed i Cassieri della Cassa di risparmio in Napoli ed i Veterinari condottati;

B — riceve le domande di Brevetti d'invenzione e, dopo avere direttamente consultati il R.º Istituto d'incoraggiamento ed il Supremo Consiglio amministrativo, le trasmette al Ministero;

C — riguardo alle Cavallette, consulta direttamen-

te il R.^o Istituto d'incoraggiamento e dà quindi le necessarie disposizioni ;

D — corrisponde colla Divisione di cui all'art. seguente per la contabilità delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero.

Art. 2. Il Delegato speciale, Capo di Divisione in Napoli :

A — firma tutti gli ordini di pagamento alla Tesoreria Generale, riconosciuta che abbia la regolarità della spesa ;

B — raccoglie gli elementi e stabilisce le basi per la liquidazione delle pensioni di giustizia e ne fa spedizione alla Gran Corte dei conti ;

C — approva le spese ordinarie delle Amministrazioni che a termini del Regio Decreto degli 8 agosto sono in relazione diretta col Ministero , per le quali non saranno prese speciali determinazioni. Per le spese eccedenti la somma di 2000 lire, i sussidii e le gratificazioni , fa rapporto al Ministero ;

D — raccoglie ed ordina i materiali pel bilancio ;

E — trasmette al Supremo Consiglio amministrativo, al R.^o Istituto d'incoraggiamento ed alle Camere di Commercio le domande e gli affari per cui debbono essere consultati ;

F — corrisponde coi Governatori, coi Delegati straordinarii e coi Capi delle Amministrazioni in relazione diretta col Ministero per tutto ciò che riguarda la contabilità, e chiede loro le notizie che il Ministro lo avesse incaricato di raccogliere ;

G — riceve le domande di spettanza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, deferendole quando non siano di sua competenza alle Autorità cui spetta provvedere.

Art. 3. Il Delegato straordinario pel riordinamento del servizio delle acque e foreste, caccia e pesca :

A — approva le spese ordinarie relative a questo

servizio ; per le spese che oltrepassano le 2000 lire, e i sussidii e le gratificazioni, riferisce al Ministero ;

B — corrisponde con la Divisione di cui sopra pel pagamento delle spese ordinarie ;

C — riceve dai Governatori le domande di disossamento ed i regolamenti d'irrigazione , e dopo avere direttamente consultato il Consiglio Forestale ed il Supremo Consiglio amministrativo, le trasmette al Ministero ;

D — provvede a nome del Ministero sugli affari di minore importanza che gli verranno espressamente indicati ;

E — ha facoltà di richiedere l'opera degli impiegati in disponibilità del cessato Dicastero di Agricoltura, Industria e Commercio in Napoli.

Art. 4. Le Amministrazioni citate nell'art.^o 4.^o del Regio Decreto degli 8 Agosto la Commissione pel miglioramento delle razze cavalline corrispondono direttamente col Ministero per tutti gli affari, ad eccezione della contabilità e dell'approvazione delle spese ordinarie per cui corrispondono con la Direzione in Napoli.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Firmato — VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

DECRETO MINISTERIALE relativo alle facoltà delle Autorità scolastiche nelle Provincie Napolitane
25 Agosto 1861.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Regio Decreto 25 luglio p. p., col quale si riordinò l'Amministrazione dell'Istruzione pubblica nelle Provincie Napoletane, e quello del 4 agosto corrente, con cui il Ministro della Istruzione pubblica fu autorizzato a delegare alle Potestà locali alcune delle sue attribuzioni;

Volendo ora stabilire quali siano le attribuzioni delegate alle Autorità scolastiche nelle Provincie Napoletane;

DETERMINA:

ART. 1.

a) Il Direttore Capo di Divisione in Napoli firma tutti gli ordini di pagamento alla Tesoreria Generale dopo di aver riconosciuta la regolarità della spesa.

b) Raccoglie i materiali e stabilisce le basi per la liquidazione delle pensioni di giustizia de' Funzionari della pubblica Istruzione, e ne fa spedizione alla Gran Corte dei conti.

c) Approva le spese ordinarie da farsi in tutti gli Stabilimenti, i cui Capi sono in corrispondenza diretta col Ministero, quando esse restano nei limiti del bilancio ordinario, e sieno in proporzione con le spese che rimangono a fare nell'anno e con la dotazione. Per le spese che oltrepassano 1500 lire, e per i sussidi e gratificazioni fa rapporto al Ministero.

d) Raccoglie ed ordina materiali pel bilancio.

e) Trasmette alla Sezione del Consiglio Superiore le domande e gli affari che hanno bisogno del parere di esso Consiglio.

f) Corrisponde coi Delegati e coi Capi degli Stabilimenti che dipendono direttamente dal Ministero per tutto ciò che concerne la contabilità.

g) Chiede agli uni ed agli altri le notizie domandategli dal Ministro o dal Luogotenente.

ART. 2.

a) I Delegati straordinari propongono al Ministro le nomine del personale appartenente all'istruzione secondaria.

b) Gli propongono i posti gratuiti di studii da conferirsi.

c) Approvano le spese del bilancio ordinario per gl'Istituti da loro dipendenti, proporzionate alla durata dell'anno ed alla dotazione. Propongono al Ministro ogni spesa eccedente le lire 1000, o relativa a sussidi e gratificazioni personali.

d) Corrispondono col Capo di Divisione in Napoli per tutto ciò che concerne la contabilità ed il pagamento delle spese, e per gli affari da sottoporsi alla Sezione del Consiglio Superiore.

e) Corrispondono con tutte le Autorità della istruzione media e primaria, e danno loro le istruzioni e gli ordini secondo gl'intendimenti del Ministro. Corrispondono inoltre con le altre Autorità per tutto ciò che riguarda il buon andamento delle scuole.

Art. 3.

a) Tutt' i Capi degli Stabilimenti che sono in relazione immediata col Ministro corrispondono col Capo di Divisione in Napoli per la contabilità e l'approvazione delle spese.

b) Gli mandano quanto per legge o per ordine del Ministro deve trasmettersi al Consiglio Superiore.

c) Pongono in esecuzione le deliberazioni del

Consiglio Superiore relative a domande di studenti ogni volta che sieno conformi al loro parere. Negli altri casi fanno rapporto al Ministro.

Art. 4.

La Sezione del Consiglio Superiore corrisponde esclusivamente col Ministro e col Capo di Divisione in Napoli.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 25 Agosto 1861.

*Registrato alla Corte dei Conti
addì 27 agosto 1861*

Reg. 17 Atti del Governo a c. 345

WEHRLIN.

Il Ministro

FRANCESCO DE SANCTIS.

REGIO DECRETO che determina le attribuzioni del Ministero d'Istruzione Pubblica e di quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio riguardo ad alcuni Istituti e scuole pubbliche — 28 Novembre 1861.

VITTORIO EMMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO, E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA



Visto l'articolo 3 della legge del 5 luglio 1860, col quale fu stabilito che un Regio Decreto avreb-

be determinato le attribuzioni del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ;

Visto l'articolo 1.º del Regio Decreto dell'istessa data, con cui si determinano in generale le attribuzioni del detto Ministero ;

Desiderando meglio definire quali delle attribuzioni, che prima appartenevano al Ministero dell'istruzione pubblica, spettano al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ;

Sulla proposta de' Nostri Ministri Segretari di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, e per la pubblica Istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.º Rimangono sotto la dipendenza del Ministero della pubblica Istruzione le scuole d'applicazione degl'Ingegneri di ogni specialità.

Art. 2.º Sono attribuite al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio :

Le scuole di operai, eccetto quelle addette ad Arsenali, a laboratori di strade ferrate dello Stato od a consimili officine dipendenti da altro Ministero ;

Le scuole speciali di agricoltura, industria e commercio ;

Gli Istituti tecnici di cui all'art. 275 della legge sull'istruzione pubblica del 13 novembre 1859 ;

Le scuole de' Misuratori ;

Il Regio Istituto tecnico di Firenze ;

L'Istituto di Agraria e Veterinaria della Regia Università di Pisa ;

L'Istituto di Agraria della Regia Università di Parma ;

Art. 3.º Quelli degl'Istituti predetti che già sono in esercizio rimarranno sotto la dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica fino al 31 Dicembre 1861.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e de' decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 28 Novembre 1861.

VITTORIO EMMANUELE.

*Registrato alla Corte dei conti
addì 9 Dicembre 1861.*

Reg.º 48 Atti del Governo a c. 489

WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).

V. il Guardasigilli
MIGLIETTI.

F. CORDOVA.
F. DE SANCTIS.

Divisione di Sicurezza Pubblica

Si riproduce, per la maggiore pubblicità, la seguente circolare diramata a fogli volanti in data degli 11 Dicembre ultimo ai Signori Sotto-Prefetti, Sindaci e Delegati della Provincia.

Signori,

Con circolare del 22 Novembre u. s. il Signor Ministro dello Interno, risolvendo il dubbio, se la concessione delle licenze per porto d'armi fosse di competenza dei Prefetti e Sotto-Prefetti, oppure del Governo centrale, ha deciso in conformità dell'art. 130 della legge di P. S. del 13 Novembre 1859, che attribuisce all'Autorità politica del Circondario la facoltà di rilasciare le licenze sopradette.

Le SS. LL. quindi si compiaceranno dare tutta la pubblicità possibile a questo decreto Ministeriale, acciò ogni cittadino, che abbia i requisiti voluti dalla legge, possa inoltrare la sua istanza pel porto delle sole armi permesse dalle vigenti leggi penali.

Le domande debbono essere corredate delle fedeli di perquisizione criminali e correzionali, dell'attestato di buona condotta politica e morale rilasciato dal Sindaco, e trattandosi di un milite della Guardia Nazionale del certificato che attesti la sua qualità, affinché possa godere dell'esenzione della tassa di grana 20, che coloro che non facessero parte della milizia cittadina debbono depositare insieme alla domanda.

Le domande coi documenti sopra espressi ed in carta di bollo di grana sei per coloro che non fanno parte della Guardia Nazionale saranno presentati alle rispettive Sotto-Prefetture e per questo primo circondario alla Delegazione Centrale di Pubblica Sicurezza.

Mi attendo poi dalle SS. LL. essere assicurato della pubblicità data a questa circolare.

Il Prefetto
DE ROLLAND.

Quarto ufficio

Potenza, il dì 2 Gennaio 1862.

Concessioni di Exequatur.

Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia
SIGNORI,

Dall'Ufficio del Regio Commissario Straordinario nelle Provincie Napolitane, pel 2. Rip., in data dei 7 Dicembre passato anno 1861, mi si scriveva quanto appresso.

» *Signore,*

» Si fa supporre al sottoscritto, che alcuni Prefetti di queste Provincie Meridionali concedano in-

distintamente l' *Exequatur* a qualsiasi carta Pontificia, ritenendo di averne la facoltà, dal Decreto del 16 Ottobre corrente anno.

» Ove così fosse, il sottoscritto sente la necessità di far loro osservare: che la facoltà accordata ai Prefetti dal mentovato Decreto (articolo 13) è circoscritta alle sole dispense matrimoniali: che i dritti di Regalia per tutte le carte provenienti da Roma sono stati affidati sempre in queste Provincie a un Delegato speciale della Regia Giurisdizione: che quindi anche il valor legale delle carte medesime non potrebbe altrimenti derivare che dall' *Exequatur* apposto dal delegato del Re: che infine nell'amministrazione di questi poteri prende parte ancora l'interesse fiscale per la esecuzione delle tasse stabilite dalle Leggi e regolamenti in vigore.

» Vien quindi il sottoscritto di pregare le SS. LL. a volersi strettamente uniformare alle tassative disposizioni del surriferito Decreto, secondo cui vien dato ai Prefetti la sola e limitata facoltà di accordare l' *Exequatur* per le dispense matrimoniali. — *Il Regio Commissario — EULA* ».

Il Prefetto
DE ROLLAND.

Quarto ufficio

Potenza, il dì 9 Gennaio 1862.

Domande di pensioni de' mendicanti.

Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia
SIGNORI,

Il sottoscritto prega le SS. LL. di far noto a tutti i Capi delle Corporazioni Religiose degli Or-

dini mendicanti sistenti nel proprio Comune, il seguente Ufficio del Direttore Speciale della Cassa Ecclesiastica.

» Napoli addì 7 Gennaio 1862.

» Visto il numero di domande che pervengono a questa Direzione dai Membri delle Case Religiose di Ordini Mendicanti, i quali alle loro dichiarazioni di voler abbandonare il Chiostro, aggiungono domande di pensioni quasi credessero di avervi diritto.

» A scanso di perditempo, d'inutili lusinghe, e dispiacevoli equivoci, il sottoscritto prega il Signor Prefetto di Potenza di far pubblicare, a nome di questa Direzione, nel Giornale della Provincia, che tali domande sono affatto inattendibili, a fronte del chiaro tenore dell'articolo 9 del Decreto 17 Febbraio 1861 che parla di pensioni in favore de' Membri attuali delle Case di Ordini possidenti, e NON MENDICANTI. — *Il Direttore — FENOLI* ».

Il Prefetto
DE ROLLAND.

Quarto ufficio

Potenza, il dì 9 Gennaio 1862.

Dichiarazione de' religiosi e religiose de' Monasteri soppressi.

Ai Signori Sindaci della Provincia

SIGNORI,

Il sottoscritto prega le SS. LL. di avvisare tutti i Capi delle Corporazioni religiose site in cotesto Comune o territorio, che le dichiarazioni di voler continuare a fare vita Comune, debbono essere

presentate o spedite non a questa Prefettura, nè manco al Governo Centrale, ma sibbene *alla Direzione della Cassa Ecclesiastica in Napoli* per mezzo del Giudice del Mandamento, a tenore del disposto nell'articolo 3 del Decreto del 13 p. p. Ottobre.

Il Prefetto
DE ROLLAND.

Quarto ufficio

Potenza, il dì 14 Gennaio 1862.

Istituzione di una Giunta Statistica in ogni Comune.
Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia

SIGNORI,

Cogli articoli 5 e 6 del Decreto del 9 Ottobre 1861, pubblicato sul Giornale ufficiale di Napoli del 25 Ottobre, è prescritto di instituirsi : » in ogni » Comune una Giunta di Statistica, i cui membri » saranno eletti dal Consiglio Comunale, ed in » mancanza di elezione saranno nominati dal Governatore della Provincia.

- » La elezione può essere fatta dalla Giunta Municipale in caso di urgenza dichiarata dal Governatore.
- » Art. 6. Le Giunte Comunali si comporranno :
 - » di nove individui nelle città di 60,000, o più abitanti ;
 - » di sette in quelle di 18 a 60,000 abitanti ;
 - » di cinque ne' Comuni di sei a 18 mila abitanti ;
 - » di tre ne' Comuni la cui popolazione è minore di seimila abitanti.
- » Il Presidente della Giunta sarà in ogni caso nominato tra i componenti dal Governatore della Provincia ».

Affinchè i generali lavori statistici, che faccia-

no conoscere tutte le molteplici esplicazioni della vita sociale, siano iniziati e proseguiti anche in queste meridionali Provincie, come è uso de' paesi civili e liberamente costituiti, fa d' uopo dar pronta esecuzione al disposto della legge.

Epperò, in considerazione dell'urgenza della cosa, interesse la S. V. di procedere subito colla Giunta Municipale alla elezione de' membri, che dovranno comporre la Giunta di Statistica, nella proporzione indicata nell' articolo 6, e giusta il numero della popolazione di cotesto Comune.

Redatti e pubblicati i verbali come per urgenza (articolo 91 Legge 23 ottobre 1857), saranno essi spediti per questo primo Circondario a me direttamente ; e per gli altri ai rispettivi Sotto-Prefetti pel corso di regola.

E perchè io possa procedere alla nomina dei Presidenti delle Giunte Statistiche sopradette, prego i Signori Sindaci che nel rimettere i verbali di nomina de' componenti di esse, designassero fra questi il soggetto, che stimeranno da prescegliersi per l' ufficio in parola.

Ho piena fiducia, o Signore, che nel costituire questo primo e interessante anello del personale Statistico, le Giunte eleggeranno non solamente le intelligenze più elette, e più colte del Municipio ; ma tali che sian pure uomini di buona volontà, e fermamente disposti a coadiuvare i leali intenti del Governo in quest' opera di civile sapienza. — La quale, facendo conoscere a noi stessi le cose nostre, e a' governati e a' governanti le nostre forze o le nostre debolezze, farà più forte sì la Nazione, sì il Governo ; imperocchè scienza è forza ; non potendosi fare senza sapere.

PEL PREFETTO

Il Consigliere delegato

G. RACIOPPI.

Quarto ufficio

Potenza, il dì 18 Gennaio 1862.

*Pel cambio de' vecchi titoli di rendita sul
Gran Libro del Debito pubblico.*

Pei Signori Sindaci della Provincia

(E per intelligenza ai Signori Sotto-Prefetti)

ELLA conosce senza dubbio, che la legge del 4 Agosto 1861 ha ordinato l'unificazione de' debiti pubblici degli antichi Stati d'Italia, nonchè il *cambio de' vecchi titoli* di rendita con nuovi, che saranno rilasciati dalle Direzioni di Torino, di Firenze, di Milano, nonchè da quelle di Napoli e di Palermo. La presentazione ed il cambio de' vecchi titoli debbe effettuarsi nel termine di un anno, il quale decorre col 1.^o dell'andante Gennaio; per modo che, compiuto l'anno, s'incorre pe' ritardatori nella perdita delle rate semestrali di rendita scadute sui titoli non cambiati.

Il procedimento da tenere in questa operazione viene indicato nelle *Norme*, che la Direzione Generale del Debito pubblico d'Italia à testè pubblicate; norme, che io trasmetto per ora a' Comuni Capoluogo di Mandamento, riserbandomi di farle pubbliche senza indugio nel Giornale di Prefettura, affinchè siano esse a conoscenza di tutti.

Queste norme, Signor Sindaco, Ella terrà a pubblica visione nella Segreteria del Municipio; e ne darà avviso all'universale con manifesto da Lei pubblicato nei modi e luoghi soliti.

Nel qual manifesto avviserà pure, che le note (su cui si debbono dagli interessati far la richiesta del cambio de' titoli, giusta gli art. 21 e 22 delle norme suddette) sono distribuite dagli uffici di Prefettura e Sotto-Prefetture della Provincia.

I Sindaci dei Comuni, che non siano capiluogo del Mandamento, restano invitati a fare anche essi il manifesto, di cui è parola; aggiungendo che per ora le Norme sopradette sono visibili nella Segreteria del Municipio capoluogo del Mandamento.

Pel generale interesse della cosa, io la prego, Signor Sindaco, di dare la massima pubblicità al contenuto della presente; e di sorvegliare, in esecuzione di essa, gl'interessi così dell'amministrazione del Comune, come della Beneficenza, potendo facilmente questi corpi morali trovarsi possessori di rendita sul Gran Libro.

Mi avviserà, la prego, di aver pubblicato il manifesto sopraindicato.

PEL PREFETTO

Il Consigliere delegato

G. RACIOPPI.

Quarto ufficio

Potenza, il dì 22 Gennaio 1862.

Nomina degli Esattori Comunali.

Ai Signori Sindaci della Provincia

SIGNORI,

PER loro intelligenza, ed adempimento che ne deriva, trascrivo alle SS. LL. la seguente circolare del Signor Ministro dell'Interno.

» Torino, addì 7 Gennaio 1862.

» Questo Ministero venne informato dal Dicastero delle Finanze che alcuni Municipii di queste Provincie erroneamente interpretando la Circolare 10 ottobre 1861, N. 69-142 del soppresso Dicastero dell'Interno e Polizia di Napo-

» li, si sono indotti a credere che, poichè le leggi
» speciali dell'imposta prediale non furono abro-
» gate per l'approvazione della Legge Comunale
» 23 Ottobre 1859, sia rivendicata a' Comuni la
» facoltà di nominare l'Esattore anche nel senso
» di usarne a danno de' percettori che si trovino
» in esercizio.

» Nessuna innovazione essendo finora avvenuta
» nel sistema di percezione delle imposte in co-
» deste Provincie, sono tuttora in pieno vigore le
» relative leggi del cessato Governo. In questo
» senso dovendosi pertanto interpretare la succi-
» tata Circolare, il sottoscritto prega i signori
» Prefetti a voler disporre perchè sia la medesima
» esattamente osservata da tutt'i Municipi delle
» rispettive loro Provincie. — *Il Ministro* — Ri-
» CASOLI ».

PEL PREFETTO

Il Consigliere delegato

G. RACIOPPI.

Primo ufficio

Potenza, il dì 25 Gennaio 1862.

*Sullo invio ne' Depositi de' soldati sbandati delle
leve del 1857, 1858, 1859 e 1860.*

Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia

SIGNORI,

Per opportuna intelligenza si trascrive qui ap-
presso una circolare pervenuta da S. E. il General
Lamarmora, Delegato dal Ministero dell' Interno
per la leva nelle Provincie Napolitane.

« Sinora al solo Deposito Generale di arruola-
mento in Napoli sono stati inviati da tutte le pro-
vince gl' individui appartenenti alle leve del 1857,
1858, 1859 e 1860, e per le cure del medesimo
notati su le matricole militari, e mandati alle Rea-
li Bandiere.

« Or taluno fra' Consigli di Ricezione ha propo-
sto, che le reclute delle leve anzidette non più fos-
sero spedite al Deposito Generale di arruolamento
in Napoli, ma a' Depositi Generali stabiliti ne' Ca-
piluoghi delle Divisioni militari, e ciò nel fine di
evitare il disagio degl'individui, e di accelerarne
lo invio allo Esercito.

« Nell' approvare tale divisamento, come norma,
per tutte le provincie, attesi i giusti motivi che ciò
consigliano, trovo necessario che il Deposito Ge-
nerale di arruolamento in Napoli, che ha già nota-
to su' suoi registri tutte le reclute marciate per
conto delle quattro leve anteriori all'attuale, com-
prenda in essi ancora gli altri individui, che per
le leve stesse marceranno, e menì così a pieno
compimento siffatta annotazione.

« Epperò mi determino a disporre, che i signo-
ri Prefetti e Comandanti militari territoriali, cia-
scuno per la parte che li riguarda, diano notizia
al Comandante del Deposito Generale di arruola-
mento in Napoli di tutte le ammissioni al militar
servizio degl'individui appartenenti alle ripetute
quattro leve. — *Il Generale d' Armata Delegato* —
ALFONSO LAMARMORA ».

PEL PREFETTO

Il Consigliere delegato

G. RACIOPPI.

Primo ufficio

Potenza , il dì 25 Gennaio 1862.

*Sulla richiesta delle filiazioni degli ex-Soldati
che si offrono come sostituenti.*

Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia

SIGNORI ,

S. E. il General La Marmora Delegato del Ministero dell' Interno per la leva nelle Provincie Napoletane mi ha fatto pervenire, con la data de' 7 del corrente mese, una circolare espressa ne' seguenti termini :

» Napoli 7 Gennaio 1862.

» Per effetto della legge del 21 Maggio 1843 dell' ex Reame riflettente le condizioni che debbono avere que' militari che si sostituiscono come Cambi , si rende indispensabile conoscersi la condotta che questi hanno serbata ne' Corpi del disciolto Esercito ove si appartenevano.

» Perlocchè restando fermo quanto è detto nella mia Circolare del 30 scorso Dicembre per l' ammissione de' Cambi già militari, dispongo che nel fine di conoscere quanto di sopra è detto, i Consigli di ricezione nella circostanza, prima di ammetterli, richiedino a quest' ufficio le filiazioni degli ex Soldati che si offrono come sostituenti, indicandosi il Corpo cui si appartenevano.

» Per que' Soldati poi congedati definitivamente per termine di ferma, qualora non conservino il debito foglio di congedo si praticherà altrettanto per essi.

» Tanto le dette filiazioni che i fogli di congedo per que' Cambi che ne sono muniti, debbono essere trasmesse dal Consiglio di ricezione al Deposito

Generale di Leva per potersi da questo tener nota su' fogli di assiento de' medesimi del servizio precedentemente da essi prestato, e loro condotta.

» Per que' militari di già ammessi come Cambi, vorrà la S. V. farmene tenere distinto notamento con la indicazione del Corpo del disciolto Esercito cui appartenevano, onde potersi rivenire sulla di loro condotta.

» Inoltre terrà per norma costante indicare sul ruolo di marcia che accompagna le reclute da spedirsi al Deposito Generale di Leva, il Corpo ove i suddetti sostituenti militari servivano per poter quest' Ufficio di Delegazione poi averne debita notizia.

» Il Generale d' Armata Delegato

A. LA MARMORA ».

Ne do partecipazione alle SS. LL. per intelligenza ed adempimento di risulta.

PEL PREFETTO

Il Consigliere delegato

G. RACIOPPI.

Primo ufficio

Potenza , il dì 26 Gennaio 1862.

*Sulle norme a tenersi nel concedere le dilazioni ai
requisiti di leva che bramino di farsi rimpiazzare
da' cambii.*

Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia

SIGNORI ,

DA S. E. il General La Marmora, delegato dal Ministero dell' Interno, per la leva nelle Provincie

Napolitane mi è pervenuta circolare espressa nei seguenti termini:

- » *Signore* — Nello scopo di fermare inalterabilmente le norme a tenersi nel concedere le dilazioni ai requisiti, che bramino di farsi rimpiazzare da cambi, tenuti presenti il Real Decreto de' 21 Settembre 1859 ed i Reali Rescritti de' 13 Dicembre dell'anno medesimo e 23 Febbraio e 30 Marzo 1860; ho determinato quanto segue:
- » 1. I Consigli Comunali nel procedere al primitivo esame dei requisiti dovranno domandare ai medesimi, se alcun di loro intenda farsi rimpiazzare da un cambio;
- » 2. I Sindaci mentre procedesi al suindicato esame, mercè affissi nei luoghi principali, inviteranno i requisiti a dichiarare se intendano farsi rimpiazzare da' cambi;
- » 3. Nel caso sia ai Sindaci presentata dichiarazione della specie, dovranno esibirla al Consiglio di Ricezione nello accompagnare le quote;
- » 4. Il Consiglio medesimo dopo eseguito il riesame dei requisiti, e riconosciuta la loro idoneità al mestiere delle armi li spedirà al Deposito Provinciale, indicando con apposita lettera all'uffiziale cui è affidato, quale di essi debba rimanervi, a causa dell'offerta del cambio, per 15 giorni a proprie spese;
- » 5. Se durante tale periodo di tempo il cambio è ammesso, il sostituito sarà dal Deposito Provinciale rimandato in famiglia;
- » 6. Ove un requisito si trovi marciato, e prima che decorra il termine di 15 giorni dalla sua ammissione, venga offerto per lui un cambio, sarà egli congedato in forza del Real Rescritto dei 23 Febbraio 1860 sia dal Deposito Generale, sia dal Corpo di cui faccia parte previ gli opportuni uffizi a me diretti all'uopo dal Prefetto della Provincia;

- » 7. Se il periodo di 15 giorni entro i quali può darsi il cambio è per decorrere, per uno fra i motivi contemplati dal Real Rescritto dei 20 Marzo 1860, il Prefetto della Provincia cui appartiene il requisito, con circostanziato rapporto, dimostrando la insufficienza del termine, invocherà la mia autorizzazione per una proroga;
- » 8. In qualunque altro straordinario caso meritevole di considerazione in cui mi determinassi, a domanda degl'interessati, di accordare una dilazione maggiore di giorni 15 ai requisiti, i quali si trovino sia nei Depositi Provinciali, sia in quelli Generali, il farò con apposita lettera ai Prefetti o ai Comandanti;
- » I Prefetti ed i Comandanti istessi cureranno, ciascuno per la parte che li riguarda, la esatta osservanza di tali disposizioni. — *Il Generale d'Armata Delegato* — A. LAMARMORA ».

Ne do partecipazione alle SS. LL. acciocchè ne curino lo adempimento per la parte che loro riguarda.

PEL PREFETTO

Il Consigliere Delegato

G. RACIOPPI.

Gabinetto

Potenza, 4 Febbraio 1862.

Petizioni al Parlamento.

Pei Signori Sindaci della Provincia

L'ufficio di Presidenza della Camera Elettiva manifestò ripetutamente al Ministero dell'Interno che la maggior parte delle petizioni indirizzate alla medesima dalle varie Provincie del Regno, e più specialmente dalle meridionali, mancano dei re-

quisiti voluti dal Regolamento interno della Camera, e perciò rimangono senza esito, la Commissione delegata a riferirne non potendo pigliarle in considerazione: da ciò consegue che l'ufficio ora detto si trova obbligato a trasmetterle al Ministero dell'Interno, affinchè sia altrimenti provveduto circa le medesime.

Questo inconveniente mentre accresce inutilmente la mole grandissima degli affari deferiti dalla legge al Ministero dell'Interno e riesce, in molti casi, ad una implicita violazione delle regole di competenza dei grandi poteri dello Stato, lascia per altra parte insoddisfatta l'aspettazione dei petenti; credo quindi opportuno di riferire testualmente le seguenti disposizioni del Regolamento interno della Camera, le quali regolano il modo in cui vuol essere esercitato il diritto di petizione.

» La Commissione delle petizioni tiene per accertata la maggiore età richiesta dall'art. 57 dello Statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga almeno una delle condizioni seguenti:

» 1. Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;

» 2. Che la firma della stessa sia legalizzata dal Sindaco del Comune ove il postulante dimora;

» 3. Che la petizione sia presentata alla Camera da un Deputato, salvo però sempre al petente il valersi, ove il credesse, di altre prove legali ».

La S. V. si compiacerà di dare la massima pubblicità possibile al contenuto della presente, affinchè i cittadini di codesto Comune siano messi in grado di esercitare efficacemente il diritto di petizione.

Il Prefetto
DE ROLLAND.

Primo ufficio

Potenza, 4 Febbraio 1862.

Contabilità pel rimborso di competenze dovute alle Guardie Nazionali, comandate in distaccamento per servizio di pubblica sicurezza.

Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia

SIGNORI,

Richiamo la di loro attenzione sul contenuto della circolare, che qui sotto si riferisce, pervenuta dal Signor Ministro dell'Interno, e relativa alla contabilità pe'l rimborso di competenze dovute alle Guardie Nazionali comandate in distaccamento per servizio di pubblica sicurezza:

» Occorrendo di stabilire una regola uniforme per la liquidazione delle competenze giornaliere che in armonia al disposto dall'art. 116 della legge 4 marzo 1848 possono essere assegnate alle Guardie Nazionali comandate in distaccamento per servizio di sicurezza pubblica, le quali, giusta le vigenti massime, vogliono essere imputate sul Bilancio di questo Ministero, il sottoscritto tenendo per base le risultanze della Tabella annessa al R. Decreto 17 maggio 1859 e delle successive modificazioni introdotte colle Istruzioni Ministeriali del 26 settembre 1860, ha determinato che a decorrere dal 1.^o gennaio del prossimo 1862 le stesse competenze accordate sul Bilancio della Guerra alle Guardie Nazionali comandate in distaccamento, in concorso o surrogazione della truppa sul piede ordinario di pace abbiano per analogia ad estendersi ed applicarsi agli stessi Corpi quando vengono chiamati a prestar servizio di distaccamento nell'interesse di sicurezza pubblica, per

più di 24 ore, fuori del loro Comune, a mente del precitato art. 116 della legge organica.

» A questo scopo ravvisandosi necessario acchè per la regolarità della contabilità relativa siano riepilogate le norme che debbono servire di guida al conteggio ed al modo di pagamento delle indennità suddette, lo scrivente crede opportuno di riprodurre colla presente le Istruzioni che vi si riferiscono in un col *Modulo* tanto del *Quadro regolatore* (*Allegato A*) delle competenze stesse, quanto del *Foglio nominativo* (*Allegato B*), affinchè servano a giustificare le eseguite anticipazioni e la emissione dei relativi mandati di rimborso.

ISTRUZIONI

» 1. Le competenze da assegnarsi alle Guardie Nazionali comandate in distaccamento in servizio di sicurezza pubblica, in relazione al disposto dell' art. 116 della legge 4 marzo 1848, dovranno essere regolate e dimostrate colle seguenti norme, e saranno corrisposte dal dì della partenza sino a quello inclusivo del ritorno nel rispettivo Comune.

» 2. I fondi occorrenti ai distaccamenti e drappelli destinati ai servizi suddetti verranno per cura dei Municipi anticipati dalle casse comunali.

» Qualora dette casse si trovassero nell' assoluta impossibilità di anticipare per intero i detti fondi, i Prefetti e Sotto-Prefetti provvederanno perchè vi suppliscano in via d'urgenza, e provvisoriamente, le casse governative, serbate le avvertenze sancite dalle massime di contabilità in vigore.

» 3. Le competenze suddette saranno dimostrate e conteggiate mediante la compilazione, per parte dei Comandanti di compagnia o di distaccamento, di un *Foglio nominativo*, conforme al modulo che qui si unisce.

» 4. Tale foglio, munito di quietanza, debitamente verificato e certiorato dal Sindaco o Gonfaloniere,

verrà da questo trasmesso all' Autorità amministrativa del circondario, la quale, dopo averlo verificato e convalidato colla propria firma, lo trasmetterà a questo Ministero per gli incumbenti relativi alla liquidazione ed al rimborso del medesimo.

» 5. Tuttavolta che la urgenza lo richieda, e siavene la possibilità, i distaccamenti potranno essere trasportati sulle ferrovie, secondo le regole stabilite in proposito pei Corpi di Regia Truppa.

» Quando viaggiando sulle strade ordinarie rendasi necessaria la somministranza di mezzi di trasporto, verranno questi provveduti nelle occorrenze e porzioni segnate dal Regolamento 9 agosto 1836.

» 6. Questo Ministero procederà dal canto suo alla verifica dei ricevuti documenti ed alla disamina delle operate liquidazioni, e previi, occorrendo, gli opportuni incumbenti per le rettifiche che si fossero riconosciute necessarie, spederà il mandato dell' ammontare delle competenze a favore dei rispettivi Comuni.

» I Signori Prefetti sono quindi pregati per quanto li riguarda di adoprarsi affinchè le sovra riportate avvertenze abbiano in ogni occorrenza ad ottenere il loro regolare adempimento, e di provvedere ad ogni buon fine alla diramazione di un esemplare della presente e dei relativi moduli agli uffici da essi dipendenti ed ai singoli Municipi della rispettiva Provincia, segnandone intanto ricevuta a questo Ministero. — Per il Ministro -- Firm. BIANCHI ».

Il Prefetto
DE ROLLAND.

Primo ufficio

Potenza, 4 Febbraio 1862.

Leva del 1861 — *Risoluzione di dubbj.*

*Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Prov.
Signori,!*

Il sottoscritto comunica, per opportuna intelligenza, alle SS. LL. le seguenti due circolari di S. E. il Generale d'Armata Signor Lamarmora delegato per la leva nelle Province dell'Italia Meridionale.

*Il Prefetto
DE ROLLAND.*

MINISTERO DELL'INTERNO -- UFFIZIO DI DELEGAZIONE PER LA LEVA NELLE PROVINCE NAPOLETANE --- N. 891.

» Napoli 20 Gennaio 1862 — *Signore* — È stato
» promosso il dubbio, se le Guardie di Pubblica
» Sicurezza, perchè pagano sul loro soldo il 2 e
» mezzo per cento debbano essere esenti dalla le-
» va, ovvero se chiamati da essa a servire, rag-
» giunger debbano le Reali Bandiere.
» Il non trovarsi questa esenzione sancita nè
» dalle leggi sul reclutamento, nè da quelle isti-
» tutrici di dett'arma; l'essere il servizio cui chia-
» ma la leva il supremo fra tutt' i doveri, a fronte
» del quale rimane presciolto ogni altro vincolo
» che siasi contratto; la inviolabilità dei dritti dei
» terzi, ed il doversi riguardare le Guardie di P.
» Sicurezza non come impiegati; ma quale milizia
» che come veglia alla pubblica quiete, può ben
» prestarsi alla difesa dello Stato; e la loro ana-
» logia infine alle Guardie Doganali, non francate
» dal marciare per l'Armata in forza della Sovra-
» na risoluzione dei 15 giugno 1850: tutte queste

» considerazioni insomma rendono evidente, che
» l'indicato primo dubbio vada risoluto per la ne-
» gativa.

» Ed io così risolvendolo una coll'altro che ne
» deriva, dichiaro ai Consigli di Ricezione per lo-
» ro norma, che le Guardie di Pubblica Sicurezza
» non debbono essere esenti dalla leva, e se chia-
» mati da essa a marciare raggiunger debbono le
» reali bandiere. — *Il Generale d'Armata* — Fir-
» mato, A. LAMARMORA ».

MINISTERO DELL'INTERNO -- UFFIZIO DI DELEGAZIONE PER LA LEVA NELLE PROVINCE NAPOLETANE --- N. 892.

Napoli 20 Gennaio 1862.

SIGNORE,

Poichè la legge del 26 maggio 1861 disponendo la leva attuale ha sceverato da coloro, che marciar debbono la prima fra le classi a comprendersi negli allistamenti per effetto dell' art. XXII della legge del 19 marzo 1834, si è dubitato se gl' individui appartenenti alla classe medesima possano o no rimpiazzare i germani.

Ho considerato in proposito, che lo sceveramento dalla leva in corso de' nati nel 1842 non può riguardare le famiglie, che interamente si sdebitano verso l' Esercito; che per la legge sul reclutamento del 19 marzo 1834 le famiglie di due o tre figli ne debbono un solo, e quelle di quattro o più, due, e rimangono disobbligate; che rendesi perciò indifferente quale fra' germani marci, e che contro questo diritto alla disobbligazione già acquistata sotto l' impero delle leggi vigenti in queste province, non può aver effetto retroattivo una legge che chiamasse sotto le armi gl' individui in atto risparsiati.

E per queste considerazioni e per l'altra di lasciare alle famiglie adempienti alla leva i figli che loro sono più utili, dichiaro per norma ai Consigli di Ricezione, che gl'individui non compresi negli allistamenti formati per la leva attuale possano rimpiazzare i germani che ad essa sono soggetti in forza della legge del 26 maggio 1861.

Il Generale d'Armata Delegato
A. LA MARMORA.

Primo ufficio

Potenza, il dì 4 Febbraio 1862.

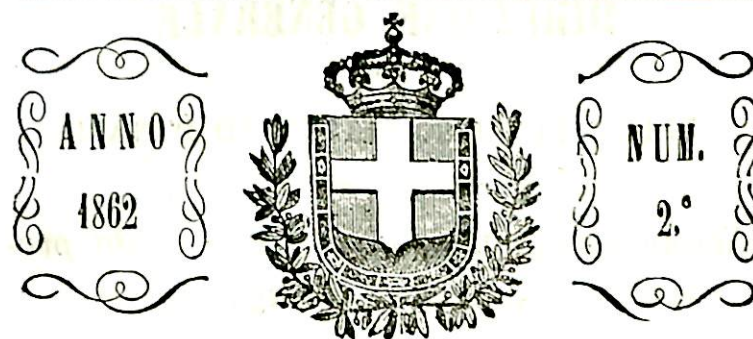
Sulla fornitura delle munizioni ad uso delle
Guardie Nazionali.

Ai Signori Sotto Prefetti e Sindaci
Signori,

È stato superiormente prescritto di dover cessare per l'avvenire la distribuzione della polvere sciolta per rifornire le cartucce di latta impiegata nel servizio di guardia, le quali vanno naturalmente soggette a consumazione pel continuo introdursi e ritirarsi dalle canne de' fucili, e si è ordinato di doversi, invece, fornire cartucce confezionate senza pallottole, la polvere delle quali deve valere a rifornire le dette cartucce di latta, che subiscono diminuzione nel servizio, giusta l'articolo 6 del Regio Viglietto del 14 Marzo 1835 che provvede agli assegnamenti di munizioni alle Truppe, e l'articolo 68 del Regolamento de' 10 Novembre 1856 col quale si provvede anche agli assegnamenti per le Guardie Nazionali.

Epperò i Signori Sindaci nell'innoltrare d'ora innanzi le analoghe richieste per gli usi delle Guardie Nazionali da' rispettivi Comuni, le limiteranno per le sole cartucce di esercitazione.

Il Prefetto — DE ROLLAND.



GIORNALE DELLA PREFETTURA
DI
BASILICATA

Quarto ufficio

Potenza 5 Febbraio 1862.

Norme pel cambio de' titoli di rendita.

Ai Sig. Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia,
Signori,

Al seguito della circolare del 18 dello scorso mese, si trascrivono qui appresso le norme dettate dalla Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia pel cambio de' vecchi coi nuovi titoli di rendita, perchè siano a conoscenza di tutti.

Pel Prefetto
Il Consigliere delegato
G. RACIOPPI.

DIREZIONE GENERALE

DEL

DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D' ITALIA

Norme pel cambio dei titoli di rendita prescritto dalla legge del 4 agosto 1861.

Art. 1. Col 1.^o del prossimo venturo gennaio s' incomincerà presso la Direzione generale in Torino, e presso le Direzioni di Firenze, Milano, Napoli e Palermo l'operazione d'unificazione ed il cambio dei titoli pei debiti degli antichi Stati d'Italia enumerati negli Elenchi B e C della legge del 4 agosto 1861.

Si incomincerà pure col 1.^o del p. v. gennaio il cambio dei titoli enumerati nell'Elenco D che danno luogo ad operazioni di translazione e di tramutamento.

Il giorno 28 del corrente dicembre saranno chiusi gli antichi registri, sia dei debiti compresi negli Elenchi B e C, sia di quelli accennati nell'Elenco D, e nessuna operazione di translazione, di tramutamento o di vincolamento potrà più eseguirsi sui medesimi. Le operazioni di translazione e di tramutamento si eseguiranno col 1.^o gennaio 1862, pei debiti enumerati negli Elenchi B e C sul Gran Libro al Consolidato 5 o 3 per cento; pei debiti facienti parte dell'Elenco D sui nuovi registri designati all'articolo 15 del Real Decreto del 5 settembre 1861.

Gli affari, che risulteranno non terminati il giorno 28 del corrente dicembre, e quelli che fossero per presentarsi a tutto il giorno 31 dello stesso mese, saranno posti in corso per le rispettive operazioni col giorno primo del susseguente gennaio.

In quanto ai vincoli che già fossero stati consentiti, o fossero per ordinarsi con decreto di giudice sulle vecchie iscrizioni, e che non siano per modificare la quantità della rendita definitivamente accertata, potranno

anche dopo il 1.^o gennaio 1862 continuare ad annotarsi sugli antichi registri, sempre quando non possa contemporaneamente farsi il cambio dei titoli che vi sono relativi.

Le operazioni di svincolamento delle rendite continueranno pure a farsi sui vecchi registri, finchè le iscrizioni vincolate vi rimangono accese.

Cambio dei titoli di rendita dei debiti enumerati negli Elenchi B e C.

Art. 2. Il cambio dei titoli di rendita dei debiti enumerati nell'Elenco B si farà con iscrizioni del Consolidato 5 per cento. Le iscrizioni nominative si cambieranno con iscrizioni di rendita di lire 5 o di altre che ne siano il multiplo.

Quelle al portatore si cambieranno con iscrizioni di lire 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 e 1000, secondo la quantità della rendita rappresentata dall'iscrizione che si cambia, e le frazioni di rendita (appunti, *coupures*) che saranno necessarie pel ragguaglio colla medesima.

Art. 3. Il cambio dei titoli di rendita dei debiti enunciati nell'Elenco C si farà, di regola, con iscrizioni del Consolidato 3 per cento.

Le iscrizioni nominative si cambieranno con iscrizioni di rendita di Lire 3 o di altre che ne siano il multiplo.

Quelle al portatore si cambieranno con iscrizioni di lire 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300, e 900, secondo la quantità della rendita rappresentata dall'iscrizione che si cambia, e le frazioni di rendita che saranno necessarie pel ragguaglio colla medesima.

Art. 4. Le nuove iscrizioni nominative saranno rappresentate da Certificati, quelle al portatore da Cartelle conformemente ai modelli annessi al Real Decreto del 28 luglio 1861.

I certificati e le Cartelle rilasciate pel cambio semplice dei vecchi titoli sono esenti dal pagamento del diritto di bollo.

Art. 5. Le Cartelle del debito Consolidato 5 per cento

saranno corredate di serie di Cedole per soli 19 semestri, il periodo decennale avendo incominciato il 1.º luglio 1861 coll'emissione delle Cartelle pel prestito autorizzato dalla legge del 17 luglio 1861.

Le Cartelle del debito Consolidato 3 per cento saranno corredate dell'intera serie decennale delle Cedole di pagamento.

Art. 6. Quando nel cambio dei vecchi coi nuovi titoli non si possa pareggiare la rendita da quelli rappresentata per la differenza inferiore al *minimum* fissato in lire 5 pel Consolidato 5 per cento, e in lire 3 pel Consolidato 3 per cento, che rimanesse a favore dei possessori, saranno dati ai medesimi degli assegni provvisorii nominativi o al portatore.

Si daranno assegni provvisorii nominativi, allorchè si tratterà di rendite vincolate od iscritte a favore di enti morali, persone o corpi amministrati. Negli altri casi si daranno assegni provvisorii al portatore, sia che trattisi di rendita al portatore, sia che si tratti di rendita nominativa, salva, in questo ultimo caso, dichiarazione in contrario.

Gli assegni provvisorii sono esenti dal diritto di bollo.

Art. 7. Nessuna operazione di translazione, di tramutamento o di vincolamento potrà eseguirsi sugli assegni provvisorii, sia nominativi, sia al portatore, se non in caso di conversione dei medesimi in rendita.

Art. 8. Le rate semestrali della rendita consolidata 5 per cento sono pagate il primo gennaio ed il primo luglio d'ogni anno.

Le rate semestrali della rendita consolidata 3 per cento sono pagate il primo aprile ed il primo ottobre.

Art. 9. Le iscrizioni della rendita consolidata saranno fatte colla decorrenza del semestre incominciato.

Le differenze che passano fra le scadenze delle rate dei vecchi e dei nuovi titoli saranno computate nel semestre della iscrizione, e si provvederà col rilascio di un *buono* pagabile a vista al pagamento della porzione di rata semestrale che fosse dovuta prima del nuovo godimento, e con un *buono* a scadenza del semestre in corso al pagamento della porzione di rata semestrale che fosse soltanto dovuta sul medesimo.

Art. 10. Per le rate semestrali scadute, che non possano riscuotersi pei vincoli cui sieno soggette le iscrizioni, per le opposizioni che sieno state fatte sulle medesime, o per qualunque altra causa, si darà una dichiarazione che indichi le rate semestrali delle quali non è stato fatto il pagamento, e le cause che lo hanno impedito.

Le dette rate semestrali, e quelle mensili che fossero per risultare in conseguenza della nuova iscrizione, quando sieno divenute esigibili, saranno pagate mediante apposito *buono*.

Art. 11. L'iscrizione degli assegni provvisorii sarà fatta col godimento del semestre in corso per le vecchie rendite da cui derivano.

Il pagamento delle rate mensili e di quelle semestrali che saranno dovute sui medesimi, sarà fatto in occasione di conversione in rendita, o di riscatto per parte dell'Amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 12. Per le rendite vincolate ad usufrutto si rilasceranno nuovi certificati valevoli per la riscossione delle rate semestrali durante un decennio o quell'altro minor tempo che fosse necessario, e si rilasceranno contemporaneamente, oltre i certificati d'usufrutto, appositi *buoni* pel pagamento delle rate mensili che fossero dovute prima del nuovo godimento, e per le rate mensili che solo competessero pel semestre in corso.

La consegna dei nuovi certificati d'usufrutto e dei *buoni* sarà eseguita tosto cambiati i titoli d'iscrizione che vi sono relativi, e dietro ritiro dei certificati precedenti.

In quanto alle rate mensili e semestrali che rimasero dovute agli usufruttuarii sugli assegni provvisorii, ne sarà loro tenuto conto dall'Amministrazione all'epoca della conversione in rendita o del riscatto degli assegni provvisorii stessi.

Art. 13. Per le assegnazioni di determinate somme che trovansi attualmente iscritte su speciali categorie di rendita, e che sono pagate mediante mandati, si rilasceranno appositi *certificati di usufrutto* pel tempo necessario all'intero pagamento della fatta assegnazio-

ne, tosto che sarà operato il cambio dei titoli di rendita che le riguardano.

Art. 14. Le iscrizioni dei nuovi titoli di rendita saranno conformi alle vecchie iscrizioni, qualunque sia la loro intestazione, e la natura del vincolo cui sono soggette, ma non potranno in seguito trasferirsi e vincolarsi se non se in conformità di quanto è prescritto nella legge costitutiva del Gran Libro del 10 Luglio 1861.

Sulle iscrizioni però delle rendite appartenenti a Corpi morali, Opere pie, fondazioni, dotazioni e simili, si dovrà a termini dell'art. 17 della legge del 4 agosto 1861, aggiungere l'indicazione della persona o dell'Amministrazione che rappresenta il credito; la quale indicazione dovrà essere giustificata nei modi legali con documenti autentici da unirsi alle relative domande.

Art. 15. Le ipoteche e gli altri vincoli esistenti sulle rendite dei debiti che si unificano, in qualunque modo trovinsi indicati negli antichi registri o nelle iscrizioni o nei relativi titoli saranno specificatamente annotati tanto sulle nuove iscrizioni quanto sopra i titoli corrispondenti.

Art. 16. I titoli al portatore dovranno essere presentanti colle cedole (*vaglia, coupons*) semestrali, delle quali non sia ancora scaduto il pagamento. In difetto di tale presentazione il cambio dei titoli non potrà aver luogo che dopo la scadenza dell'ultima rata semestrale rappresentata dalle cedole mancanti, e ciò senza pregiudizio della sanzione penale comminata dall'articolo 13 della legge del 4 agosto 1861.

Non saranno ricevuti pel cambio i titoli nominativi, sui quali sieno ancora dovute rate semestrali, quando le medesime sieno pagabili.

Art. 17. Il cambio de' titoli nominativi de' debiti della Toscana si eseguirà presso la Direzione Generale sulla presentazione di un certificato della rendita di cui si tratta il quale sia munito d'un *Visto pel cambio* dalla Direzione di Firenze che vi sarà apposto dietro domanda del titolare o del suo legittimo rappresentante.

Art. 18. I titoli di rendita al portatore emessi dalla Cassa d'Ammortizzazione di Napoli, in virtù del Decreto del 17 ottobre 1860, saranno cambiati senz'altro in titoli di nuova iscrizione sulla esibizione de' medesimi alla Direzione di Napoli.

Art. 19. Il cambio dei titoli delle rendite iscritte a favore di particolari e di quelli delle rendite al portatore sarà fatto a richiesta dell'esibitore dei titoli stessi.

Il cambio dei titoli delle rendite iscritte a favore di Corpi morali, Opere pie, fondazioni, dotazioni e simili, sarà fatto ai termini dell'articolo 10 del Reale Decreto del 15 settembre 1861, dietro domanda della persona o della Amministrazione che deve essere indicata nella nuova iscrizione, secondo che viene prescritto dall'art. 17 della legge del 4 agosto 1861, e a norma dei documenti autentici che verranno presentati.

Art. 20. I titoli di rendita compresi negli elenchi B, C, D che si trovano depositati presso la Cassa dei Depositi e dei Prestiti e presso altri pubblici Depositari saranno cambiati sulla domanda dell'Amministrazione della Cassa e degli altri Depositari prementovati, secondo quanto è prescritto agli articoli 154 e 155 del Regolamento disciplinare del 3 novembre 1861.

Art. 21. Le domande pel cambio dei titoli di rendita devono essere presentate *esclusivamente* alla Direzione Generale o alle Direzioni.

Art. 22. Le domande pel cambio semplice del titolo di rendita dovranno esser fatte, secondochè è prescritto dall'articolo 3 del R. Decreto del 5 settembre 1861, sopra le apposite note stampate a *madre e figlia* che si distribuiscono dagli Uffici del debito Pubblico e da quelli di Prefettura e Sotto-Prefettura, ove non sono Uffici di Debito Pubblico.

Gli Uffici di Prefettura e di Sotto-Prefettura sono soltanto incaricati della distribuzione delle note.

Art. 23. Una stessa domanda potrà comprendere titoli di diversa categoria di Debito, purchè iscritti sui registri che si conservano presso la Direzione a cui si presentano, ma non può, ai termini dell'articolo 7

del R. Decreto del 5 settembre 1861, chiedersene la riunione nell'atto di prima iscrizione. Si riuniranno però d'ufficio gli assegni provvisorii che avessero dovuto emettersi per iscrizioni di diversa categoria di Debito comprese in una stessa domanda, semprechè si tratti di rendite sciolte da vincoli ed iscritte a favore di uno stesso titolare o al portatore, e sempre quando non intervenga dichiarazione in contrario per parte dell'esibitore dei titoli stessi.

Se la domanda è presentata alla direzione Generale, vi si potranno comprendere i titoli dei Debiti degli antichi Stati Sardi e quelli dei Debiti delle già Provincie dell'Emilia. I titoli degli altri Debiti dovranno comprendersi in tante separate domande, quante sono le Direzioni, sui registri delle quali trovansi iscritti.

Art. 24. Nelle domande di cambio semplice dei titoli di rendita, si dovrà indicare nella nota d'accompagnamento ed alla colonna delle osservazioni:

1. Se si voglia la riunione delle iscrizioni di rendita, ed in quale modo, o se se ne desideri un frazionamento maggiore, o diverso di quello, che sarebbe necessario pel cambio di ciascun titolo; nel qual secondo caso sarà dovuto ai termini dell'articolo 6. del R. Decreto del 5 settembre 1861 il pagamento del dritto di bollo per ogni nuovo titolo di rendita, che si rilascia; 2. Se non si desideri la riunione in rendita, di cui all'articolo 23, degli assegni provvisori risultanti dall'operazione di trascrizione di più rendite, e se si preferiscano assegni nominativi invece degli assegni provvisori al portatore di cui è parola all'articolo 6;

3. Quando trattisi di rendita 4 per cento, se non preferisca il cambio in rendita 5 per cento, come ne è fatta facoltà dall'articolo 4 della legge del 4 agosto 1861; in difetto della quale indicazione la rendita 4 per cento sarà sempre trascritta al Consolidato 3 per cento;

4. In quanto alle rendite nominative, se non si desideri che i nuovi titoli siano annotati pel pagamento delle rate semestrali a favore esclusivamete del titolare, o della persona, od Amministrazione che rappre-

senta il credito e presso quali Casse o Tesoriere del Regno e se all'estero.

Art. 25. Allorchè col cambio dei titoli di rendita se ne voglia ad un tempo la translazione o il tramutamento, se ne dovrà fare apposita separata domanda, come per gli affari ordinari, su carta da bollo, e l'operazione sarà trattata come le altre operazioni di translazione, di tramutamento e di vincolamento.

L'annotamento dell'ipoteca od altro vincolo, quando non possa aver luogo per dichiarazione da farsi nei registri dell'Amministrazione del Debito Pubblico, può essere consentito, mediante apposito atto, sul vecchio titolo da cambiarsi.

Art. 26. I titolari od amministratori delle rendite il cui pagamento si è sinora eseguito mediante appositi mandati, quando non posseggano i titoli d'iscrizione che vi sono relativi, dovranno dichiararne senza ritardo lo smarrimento all'Amministrazione del Debito Pubblico, perchè proceda al compimento delle formalità prescritte dall'articolo 31 della legge del 10 luglio 1861, al fine di non incorrere nella sanzione penale comminata dall'articolo 13 della legge del 4 agosto 1861 (a), in forza della quale non sono più dovute le rate semestrali scadute sui titoli non cambiati, decorso l'anno stabilito nell'articolo 9 della stessa legge, la quale sanzione penale non potrebbe rimanere inapplicata pel fatto del compimento delle dette formalità.

Art. 27. La consegna dei nuovi titoli di rendita,

(a) Legge del 4 aprile 1861.

Art. 9. Gli antichi titoli nominativi, e al portatore, che rappresentano le rendite, le quali, in virtù della presente legge, debbono iscriversi in rendita consolidata, dovranno essere presentati nel termine di un anno alla Direzione generale del Gran Libro, o alle Direzioni particolari del Regno, o agli uffici che saranno destinati all'estero, dove ne sarà fatto il cambio con nuovi titoli.

Art. 13. Decorso l'anno stabilito nell'art. 9 per la presentazione dei vecchi titoli non saranno più dovute le rate semestrali scadute sui medesimi.

che si rilasceranno a misura che saranno presentate le vecchie iscrizioni, sarà periodicamente annunziata nel giornale ufficiale del Regno, ed avrà luogo sull' esibizione delle ricevute che si saranno staccate dalle note di presentazione e mediante quietanza del presentatore stesso dei titoli.

Art. 28. Pel cambio dei titoli di rendita il cui pagamento semestrale si fa nelle città estere, sarà quanto prima provveduto con apposita disposizione del Ministro delle Finanze.

Cambio dei titoli di rendita compresi nell' Elenco D.

Art. 29. I debiti compresi nell' Elenco D pei quali incomincerà col primo del prossimo gennaio il cambio dei titoli, sono:

1. Il debito redimibile 5 per cento creato col R. Editto del 21 agosto 1838 (Sardegna).
2. Il debito redimibile 3 per cento creato con decreto del 19 novembre 1859 (Toscana).
3. Il debito redimibile 5 per cento creato con Disposizioni governative del 16 aprile e del 25 novembre 1850 (quota parte del prestito Lombardo-Veneto).
4. Il debito irredimibile 3 per cento creato con legge del 3 ottobre 1825 e con Chirografo del 23 luglio 1828 (Modena).
5. Il debito redimibile creato con Decreti del 15 e 16 giugno 1827 (Parma).

Art. 30. Il cambio dei titoli, di cui al precedente articolo sarà fatto pei debiti enumerati ai num. 1, 4 e 5 dalla Direzione Generale; pel debito segnato al num. 2 dalla Direzione di Firenze, e per quello menzionato al num. 3 dalla Direzione di Milano.

Art. 31. Il cambio dei titoli di cui ai num. 1, 2, 4 e 5 dell' articolo 29 si farà per l' istessa quantità di rendita che è rappresentata dai vecchi titoli.

Quello pel debito, di cui al numero 3 si farà per la quantità di rendita corrispondente al frutto del capitale rappresentato dai vecchi titoli in ragione del 5 per cento.

Art. 32. I certificati delle rendite concernenti i debiti di cui è parola ai num. 1, 4 e 5, saranno conformi al modello num. 85 annesso al Regolamento approvato con R. Decreto del 3 novembre 1861, salvo l' indicazione del saggio rispettivo e della data di creazione.

Le cartelle saranno conformi al Modello num. 86 colle variazioni indicate pei certificati, ed avranno annesse cedole semestrali per dieci anni.

Le rendite menzionate al num. 4 non sono tramutabili al portatore,

Art. 33. I certificati e le cartelle pel debito di cui è menzione al num. 3, saranno conformi ai Modelli num. 87 e 88 annessi al Regolamento 3 novembre 1861.

Le cartelle avranno annesse trentadue cedole semestrali, quante sono necessarie sino all' estinzione del debito.

Le cartelle ed i certificati porteranno la menzione della serie cui appartengono le obbligazioni d' origine, le quali non vengono modificate che nella forma dei titoli e nell' espressione della rendita invece del capitale.

Art. 34. I certificati e le cartelle riguardanti il debito di cui al num. 2 saranno conformi ai Modelli num. 89 e 90 annessi al Regolamento 3 novembre 1861. — Le Cartelle avranno cedole semestrali per un decennio.

Art. 35. Le cartelle pel cambio dei titoli dei debiti di cui al precedente articolo 29, saranno stampate sopra carte bianca con inchiostro rosso,

Art. 36. Le cartelle ed i certificati che si emettono pel cambio semplice dei titoli, saranno esenti dal diritto di bollo.

Il pagamento delle rate semestrali dovute sulle iscrizioni *nominative* si effettuerà secondo le norme stabilite per le iscrizioni *nominative* del Gran Libro.

Art. 37. Trascorso l' anno stabilito dal Regolamento approvato col R. Decreto del 5 novembre 1861 non potranno più essere pagate le rate semestrali dovute sui titoli di rendita relativi ai debiti enumerati all' articolo 29.

Art. 38. Le operazioni pel cambio dei titoli di rendita, di cui all' articolo precedente, si faranno colle norme generali stabilite pel cambio dei titoli delle rendite che si unificano.

Cambio dei Certificati di deposito emessi in virtù della Legge del 4 aprile 1856.

Art. 39. Col primo del prossimo venturo gennaio verrà aperto un nuovo registro d' iscrizione per le operazioni di deposito delle obbligazioni al portatore eseguite in virtù della legge del 4 aprile 1856.

I nuovi certificati saranno conformi al modello numero 119 annesso al regolamento approvato col Real Decreto del 3 novembre 1861.

Art. 40. I certificati di deposito, che presentemente si trovano in circolazione, dovranno essere cambiati coi nuovi certificati entro l'anno 1862; trascorso questo termine rimarrà sospesa ogni operazione di pagamento.

Per la semplice operazione di cambio non sarà dovuta nè nuova tassa, nè nuovo diritto di bollo.

Art. 41. Le operazioni di cambio si eseguiranno anche pei certificati di deposito colle norme generali stabilite per l'unificazione e trascrizione delle rendite sul Gran Libro.

Debiti enumerati nell' Elenco B annesso alla legge del 4 agosto 1861, pei quali è ordinata la trascrizione sul Gran Libro al Consolidato 5 per cento col cambio dei vecchi titoli.

PER GLI ANTICHI STATI SARDI:

(*Compresi nei Registri che si conservano presso la Direzione Generale*)

1. Debito perpetuo 5 per cento creato con Regio Editto 24 dicembre 1819;
2. Debito redimibile 5 per cento creato collo stesso Editto;

3. Debito redimibile creato con R. Editto 30 maggio 1831;

4. Debito perpetuo 5 per cento creato col Regio Editto 13 febbraio 1841;

5. Debito redimibile 5 per cento creato colla legge 7 settembre 1848;

6. Debito redimibile 5 per cento creato colla legge del 12 giugno 1849 e col Real Decreto del 16 dello stesso mese ed anno.

PER GLI ANTICHI STATI DI MODENA:

7. Debito 5 per 100 creato con Decreto del 5 gennaio 1818 (Consol. nominat. 1818);

8. Debito 5 per 100 creato con Decreto del 24 gennaio 1852, e del 13 novembre 1854 (Consolidato al portatore 1852);

9. Debito 5 per cento creato con Decreto Dittatoriale del 3 ottobre 1859 (Consolidato al portatore 1859).

PER GLI ANTICHI STATI DI PARMA:

10. Debito 5 per cento creato con Decreto degli 8 luglio 1849;

11. Debito 5 per cento creato con Decreto Dittatoriale del 3 ottobre 1859.

PER LA LOMBARDIA:

(*Presso la Direzione di Milano*)

12. Debito 5 per cento creato con Sovrana patente del 27 agosto 1820;

13. Debito 5 per cento creato con disposizione governativa del 18 aprile 1851.

PER GLI ANTICHI STATI DI NAPOLI IN TERRAFERMA:

(*Presso la Direzione di Napoli*)

14. Debito 5 per cento creato con legge del 25 giugno 1806 (Consolidato) (a).

(a) Sotto la denominazione di debito 25 giugno 1806 si comprendono tutte le rendite create con diverse leggi dal 1806 al 1860, e che rappresentano la quantità della rendita riconosciuta nell' Elenco A annesso alla legge del 4 agosto 1861.

PER GLI ANTICHI STATI DI NAPOLI E SICILIA :

(*Presso la Direzione di Palermo*)

15. Debito 5 per cento creato con legge del 18 dicembre 1849;
16. Debito 5 per cento creato con Decreto Dittatoriale del 27 agosto 1860.

Debiti enumerati nell' Elenco C annesso alla Legge 4 agosto 1861 pei quali è ordinata la trascrizione sul Gran Libro al Consolidato 3 per cento col cambio dei vecchi titoli.

PER GLI ANTICHI STATI SARDI :

(*Presso la Direzione generale*)

1. Debito redimibile 3 per cento creato con legge del 13 febbraio e con Real Decreto del 6 marzo 1853.

PER LA LOMBARDIA :

(*Presso la Direzione di Milano*)

2. Debito 4 per cento creato con disposizione governativa del 20 aprile 1830 (Obbligazioni di conversione).

PER GLI STATI DI NAPOLI IN TERRAFERMA :

(*Presso la Direzione di Napoli*)

3. Debito 4 per cento creato con Decreto del 7 febbraio 1844.

PER LA TOSCANA :

(*Presso la Direzione di Firenze*)

4. Debito 3 per cento creato con Decreto del 3 novembre 1852;
5. Debito 3 per cento creato con Decreto del 25 gennaio 1860.

Debiti enumerati nell' Elenco D annesso alla Legge del 4 agosto 1861 pei quali è ordinato il cambio dei titoli.

PER GLI ANTICHI STATI SARDI :

1. Il debito redimibile 5 per cento creato col R. Editto del 21 agosto 1838.

PER LA TOSCANA :

2. Il debito redimibile 3 per cento creato con Decreto del 19 novembre 1859.

PER LA LOMBARDIA :

3. Il debito redimibile 5 per cento creato con Disposizioni Governative del 16 aprile e del 25 novembre 1850.

PER GLI ANTICHI STATI DI MODENA :

4. Il debito irredimibile 3 per cento creato con Legge del 3 ottobre 1825, e con Chirografo del 23 luglio 1828.

PER GLI ANTICHI STATI DI PARMA :

5. Il debito creato con Decreti del 15 e 16 giugno 1827.
- I titoli degli altri debiti compresi nell'Elenco D continuano a rimanere quali sono sino a nuove disposizioni.

Torino, addì 21 dicembre 1861.

Il Direttore Generale

TROGLIA.

AVVISO DELLA CAMERA NOTARILE

LA Camera di disciplina Notarile di Basilicata previene il pubblico, che nel Comune di Senise vaca una piazza notarile giusta i regolamenti in vigore.

Chiunque voglia concorrere ad occuparla, dovrà uniformarsi al disposto negli articoli 55 e 56 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, nel termine di giorni trenta dall'epoca in cui il presente avviso verrà affisso ne' soliti pubblici luoghi.

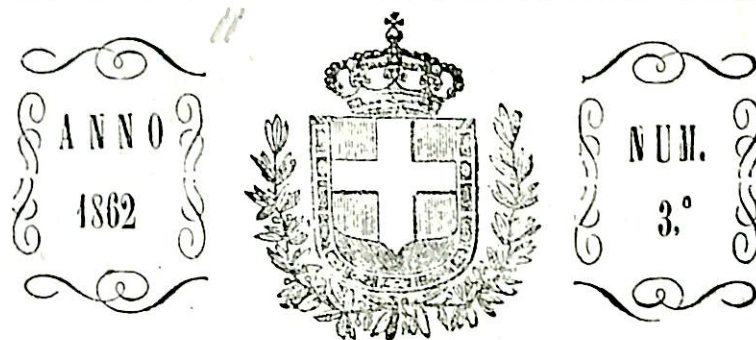
Potenza — Febbraio 1862.

Il Presidente

NOTAR MICHELE RICCIUTI.

Il Cancelliere

Notar Rocco Martorano.



GIORNALE DELLA PREFETTURA
DI
BASILICATA

Primo ufficio

Potenza 10 Febbraio 1862.

Sbandati — Dubbi sui cambi.

Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia

SIGNORI,

PER opportuna intelligenza il sottoscritto comunica alle SS. LL. la seguente ufficiale del Generale d'Armata Signor La Marmora, delegato per la leva nelle Provincie dell'Italia Meridionale:

» Napoli 27 Gennaio 1862.

» Signore,

» Si è dubitato, se i soldati sbandati arrestati come renitenti possano essere sostituiti da cambi come i presentati. Nello esame di questo dubbio

ho tenuto presente, che nella lettera circolare diretta dal Ministro della Guerra ai signori Prefetti in data dei 12 novembre 1861, sciogliendosi i soldati sbandati, i quali intendono farsi rimpiazzare dai cambii, dall'obbligo di recarsi ai Corpi, come dapprima erasi disposto, non è fatta distinzione tra presentati ed arrestati, e che per la giurisprudenza napolitana sul reclutamento, l'offerta del sostituito per parte dei ritardatori o refrattarii equivale alla presentazione, la quale assolve dalla pena cui s'incorre per tal colpa.

» E per queste considerazioni e per l'altra, che Sua Maestà nella innata sua clemenza si è più volte e recentemente degnata amnistiare disertori e renitenti, io risolvo in massima l'indicato dubbio per l'affermativa. — *Il Generale d' Armata Delegato* —
A. LA LAMARMORA ».

Il Prefetto
DE ROLLAND.

Primo ufficio

Potenza, il dì 17 Febbraio 1862.

Cambi — *Pei soldati appartenenti alle quattro leve anteriori al 1857.*

Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia

SIGNORI,

L sottoscritto mette a conoscenza delle SS. LL. per lo esatto adempimento nella parte che le riguarda, la seguente ufficiale del Generale d'Armata Signor La Marmora, Delegato per la leva nelle Provincie Napolitane, relativamente agli obblighi ai quali restano tenuti per sè medesimi i soldati appartenenti alle quattro leve anteriori al

1857, i quali prendono servizio da cambii, ed il modo come assicurarsi di essere eglino idonei ad assumere tale impegno.

» Napoli 12 febbraio 1862.

» *Signore,*

» Nel fine di stabilire a quali obblighi restano tenuti per sè medesimi i soldati appartenenti alle quattro leve anteriori al 1857, i quali prendono servizio da cambii, ed assicurarsi ad un tempo che eglino sieno appieno idonei ad assumere tale impegno, previo accordo col Ministro della Guerra, determino quanto segue:

» 1. I soldati appartenenti alle leve anteriori al 1857, o che abbiano, o che non abbiano compiuto lo impegno proprio di anni otto, potranno assumerne per pari tempo un altro da cambio;

» 2. Nel caso però non abbiano adempiuto anni otto di servizio per sè medesimi, se la loro classe è chiamata sotto le armi, saranno obbligati a prestare attivamente non solo il servizio da cambii, ma ancora quello cui sono tenuti per completare lo impegno proprio;

» 3. Nelle filiazioni e su le matricole militari sarà apposta per ciascuno frai soldati, i quali si trovino nella condizione preveduta nell'articolo precedente, una nota indicante essere eglino tenuti a servire per anni otto, durante i quali, se la classe cui appartengono è chiamata sotto le armi, dovranno completare attivamente tale impegno;

» 4. I Consigli di ricezione nell'ammettere al servizio militare cambii della specie, dovranno richiedere principalmente la loro filiazione, ed assicurarsi con essa e con la esibizione di tutt' i documenti necessari, aver eglino serbata buona condotta sotto tutti gli aspetti, durante il servizio e dopo di esso;

» 5. Ove il termine di quindici giorni accordato alle reclute per presentare i cambii non sia sufficiente ad assodare con ogni maniera di cure e documenti, che in essi sievi la piena idoneità di assumere altro impegno, i Prefetti potranno proporre la proroga del termine, con loro ragionate relazioni, secondo il prescritto nelle istruzioni a stampa del 18 gennaio p. p., num. 864;

» 6. È raccomandato ai Prefetti, ai Consigli di ricezione ed ai Sindaci, la esatta osservanza di tali prescrizioni e la maggiore accuratezza per assicurarsi con ogni mezzo, che i soldati i quali riprendono il servizio come cambii abbiano la buona condotta e le condizioni necessarie. — *Il Generale d'Armata Delegato* — A. LA MARMORA ».

Il Prefetto
DE ROLLAND.

Divisione di Sicurezza Pubblica

Potenza, 27 Febbraio 1862.

Passaporti per l'Estero.

Pei Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia

SIGNORE,

L Governo di S. M., cui sta sommamente a cuore il benessere dei popoli di queste meridionali Provincie, conoscendo di quanto incomodo sia e forse anche di grave danno per qualche ceto di persone il doversi recare al Capoluogo della Provincia per ottenere il passaporto per l'estero, ha determinato di estendere anche a queste Provincie quelle facilitazioni e vantaggi che già le altre godono per lo rilascio dei passaporti.

In conseguenza di che essendo da oggi innanzi

anche i Signori Sotto-Prefetti autorizzati a rilasciare i passaporti in parola, V. S. vorrà dare conoscenza ai suoi amministratori di siffatta facilitazione, affinchè nelle occorrenze possano avvalersene.

Si compiacerà poi accusare ricezione della presente.

Il Prefetto
DE ROLLAND.

Divisione -- Sicurezza pubblica

Potenza, il dì 1.º Marzo 1862.

Passaporti.

Ai Signori Sotto-Prefetti, Sindaci e Delegati di Pubblica Sicurezza della Provincia.

SIGNORI,

E pervenuta al sottoscritto dal Ministero dell'Interno una circolare relativa al rilascio dei passaporti per l'estero, che si affretta di comunicare alle SS. LL., inculcandone la più stretta, e scrupolosa osservanza.

Essa è del tenor seguente:

« Torino, addì 20 Febbraio 1862.

« Questo Ministero è informato che in alcune delle Provincie Meridionali molti suonatori ambulanti, ch'ivi s'aggirano, arruolano poveri giovanetti per condurli fuori dello Stato, e specialmente in Algeria, promettendo ai genitori di adoperarsi a renderli abili al suono, e di corrispondere alle rispettive famiglie una prestazione in danaro, ed a simulata garanzia di simili convenzioni stipulano apposito atto innanzi al Sindaco locale od a persona di fiducia assistita da testimoni; ma appena portatili in paese estero, li spargono ceniciosi e seminudi per le città e villaggi ad esercitare

l'accattonaggio con grandissima vergogna del loro paese d'origine, e li maltrattano e percuotono nei modi più disumani, quando alla sera non hanno raccolto la quantità di danaro a ciascuno di loro al mattino quotata, che essi poi, i padroni, scialacquano in mezzo alle gozzoviglie ed all'ozio.

« L'immoralità di questo fatto è evidente, e basta annunciarlo, perchè sia stretto obbligo del Governo di fare che vi si ponga, più sollecitamente che è possibile, riparo, col rimuovere la causa che lo produce, ed estirpare il male dalla sua radice.

« Ad impedire questo vergognoso traffico gioverà in parte la scrupolosa osservanza dei vigenti regolamenti sulla concessione dei passaporti per l'estero a coloro che non hanno ancora adempiuto all'obbligo della leva, di modo che tali ricapiti non si abbiano a rilasciare che in seguito a perfetta cognizione delle persone, che ne fanno richiesta, e dello scopo del loro passaggio all'estero, e, possibilmente, dietro a valide sicurtà date da coloro che ne rispondono, affinchè si renda difficile di tal guisa l'obbrobrioso commercio, e in ogni modo poi le spese del loro rimpatrio non abbiano quindi a cadere a carico del R. Erario.

« Mezzi efficaci poi a raggiungere lo scopo reputa il sottoscritto essere: 1. non solo un assoluto rifiuto per parte dei signori Sindaci dal prestarsi a redigere o presenziare atti di convenzione tra i suonatori ambulanti arruolatori ed i padri dei giovanetti che vengono arruolati, ma un'attiva sorveglianza sopra i suonatori medesimi e su tutte le persone sospette di favorire questo colpevole reclutamento, e la loro denuncia, in caso di constatata reità, all'Autorità giudiziaria per l'opportuno provvedimento; 2. la rigorosa applicazione dell'art. 44 della legge di Pubblica Sicurezza pei richiedenti il permesso di esercitare il mestiere di suonatore e cantante ambulante, affine d'impedire che, ciò che pur troppo avviene, diansi a cotesto mestiere molti, i quali, schivi al lavoro e proclivi a procacciarsi la sussistenza con mezzi inonesti, pur hanno bisogno di eludere, simulando un'occupazione, l'occhio dell'Autorità e l'azione della legge punitiva.

« E qui torna in acconcio il ricordare le disposizioni date da questo Ministero colla sua circolare numero 59 del 21 agosto 1861, diramata ai signori Prefetti pel mezzo delle Luogotenenze Generali del Re, intorno alle cautele da praticarsi nel rilascio di passaporti per l'estero a suonatori e cantanti ambulanti; la rigorosa osservanza delle quali disposizioni non solo sarà un potente aiuto a frenare gl'ingaggi, di cui si tratta, ma precluderà eziandio la via agli oziosi e vagabondi di recarsi, sotto colore di esercitare il mestiere di suonatore e cantante ambulante, a girovagare fuori dello Stato a sommo disdoro della Nazione.

« I signori Prefetti sono pregati di diramare disposizioni in questo senso alle varie Autorità politiche ed amministrative da loro dipendenti, e di porgere al Ministero un cenno di ricevuta della presente. — *Il Ministro — RICASOLI* ».

Si compiacciano dare della presente un cenno di ricezione.

Il Prefetto
DE ROLLAND.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA di concorso per essere applicati a far tirocinio negli stabilimenti delle strade ferrate dello Stato, ed essere poscia ammessi nel personale meccanico occorrente all'esercizio delle ferrovie delle provincie meridionali.

Allo scopo di procurarsi per l'epoca in cui saranno aperte all'esercizio le prime linee della rete ferroviaria delle provincie meridionali un personale meccanico abile ed sperimentato, il Ministero dei Lavori Pubblici ha divisato di aprire un concorso fra gli artefi-

ci del Regno che abbiano le qualità necessarie, onde trarne buoni macchinisti e capi-officina, secondo le norme stabilite dal presente programma.

Art. 1. Gli artefici che aspireranno al posto di capo-officina, dovranno soddisfare alle condizioni seguenti:

(a) Essere italiani ed aver soddisfatto agli obblighi della leva;

(b) Avere l'età non maggiore di anni trentacinque;

(c) Saper leggere e scrivere correttamente;

(d) Conoscere le quattro prime operazioni di aritmetica ed il disegno lineare;

(e) Essere stati operai meccanici o capi-maestri in qualche stabilimento ove lavorasi il ferro;

(f) Produrre certificati di moralità e buona condotta e di abilità, rilasciati il primo dalle Autorità competenti, ed il secondo dagli ultimi capi-fabbrica presso cui l'aspirante lavorò:

(g) Essere di costituzione robusta e sana da constatarsi mediante visita medica.

Art. 2. Gli aspiranti che vorranno correre al posto di machinista-conduttore di locomotive, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

(a) Essere italiano ed aver soddisfatto alla leva;

(b) Essere di età non maggiore degli anni trenta;

(c) Saper leggere e scrivere correttamente gli stampati ed i manoscritti, e conoscere i numeri e la misurazione metrica;

(d) Comprovare di essere operaio meccanico in ferro, o almeno di mediocre abilità;

(e) Produrre certificati di moralità e buona condotta, e di capacità nelle forme stabilite alla lettera

(g) dell'articolo primo;

(f) Essere di costituzione robusta e sana.

Art. 3. Gli aspiranti dovranno inviare al Ministero dei Lavori pubblici la domanda d'essere ammessi al concorso insieme ai documenti comprovanti li requisiti suindicati entro il giorno 10 del prossimo venturo marzo. Nella domanda dovrà essere indicato l'indirizzo dell'aspirante.

Colla scorta dei suindicati documenti il Ministero

sceglierà quelli che avendo le qualità richieste potranno essere ammessi al concorso, i quali saranno poscia invitati a presentarsi nel luogo che sarà indicato.

Art. 4. Nel giorno fissato per la presentazione gli aspiranti preseelti saranno esaminati e provati da una apposita Commissione per riconoscere la vera abilità dei medesimi, e se promettono di perfezionarsi e potere disimpegnare il posto per cui avranno concorso.

Art. 5. Coloro fra gli aspiranti che saranno riconosciuti maggiormente idonei per potere diventar capi-officina o macchinisti, verranno applicati alle strade ferrate dello Stato, ove saranno impiegati nella condotta e riparazione delle locomotive, e nella fabbricazione e riparazione dell'altro materiale di frazione e dovranno stare soggetti alle discipline che reggono il personale dell'esercizio delle suddette ferrovie.

Gli altri aspiranti che non saranno riconosciuti idonei o che meno idonei dei primi eccedessero il numero prefisso dall'articolo seguente, verranno lasciati in libertà.

Art. 5 bis. Il numero degli aspiranti al posto di capo officina è limitato a quindici ed a trenta quello degli aspiranti a diventare macchinisti.

Art. 6. Agli aspiranti ammessi pel posto di capo-officina verrà corrisposta, durante il tirocinio, una paga giornaliera che sarà determinata dalla Commissione esaminatrice, in ragione dell'abilità di ciascheduno di essi, non inferiore però alle lire quattro, e per quelli ammessi pel posto di macchinisti la paga giornaliera determinata come sopra non potrà essere inferiore alle lire 3.

Art. 7. Allorchè sarà prossima l'apertura delle ferrovie delle Provincie meridionali, non prima però di nove mesi dalla data della ammissione definitiva degli aspiranti, quelli verranno nuovamente esaminati da una Commissione governativa, e quelli che saranno riconosciuti capaci, secondo la categoria a cui appartengono verranno nominati a capi officina, o macchinisti.

Entrati al servizio definitivo, ai primi verrà accordata una paga giornaliera tra le lire 7 e le 10, se-

condo la loro maggiore o minore capacità, ed ai secondi quella di 6.

Gli aspiranti che in questo secondo esame non fossero trovati capaci, verranno licenziati, e solo potranno all'occorrenza essere occupati nelle officine dello Stato come artefici ordinarii.

Art. 8. Il personale riconosciuto idoneo e nominato sarà obbligato a prestare servizio nelle ferrovie dello Stato per un tempo eguale a quello del suo tirocinio.

Art. 9. Quando fra gli aspiranti vi fosse alcuno appartenente alle provincie italiane che non fanno parte dello Stato, il Ministero si riserva di esaminare quali riserve potranno essere fatte in loro favore per ciò che è superiormente stabilito, circa il soddisfacimento della leva, e la presentazione di certificati di moralità.

Torino addì 10 febbraio 1862.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
U. PERUZZI.

Primo ufficio

Potenza, 11 Marzo 1862.

Leva — Per la presentazione dei cambi.

Pei Signori Sindaci della Provincia

SIGNORI,

PER opportuna intelligenza ed uso, il sottoscritto comunica alle SS. LL. la seguente circolare di S. E. il Generale d'Armata La Marmora Delegato per la leva nelle Provincie Napolitane:

» Napoli 7 Marzo 1862.

» A senso del circolare 23 gennaio scorso numero 1046 di questo ufficio di delegazione per la leva nelle Province Napolitane, pel giorno 28 feb-

braio avrebbe dovuta essere condotta a termine la chiamata della seconda rata dell'attuale leva, sancita colla legge 26 maggio 1861, ed ho fiducia che nel minor tempo possibile le poche Province, le quali non poterono a tal tempo mandarla ad effetto cureranno di portarla a compimento colla massima celerità.

» Nello intendimento di facilitarne il pronto adempimento, si autorizzarono le presentazioni ai Consigli di ricezione fuori provincia, dei requisiti o cambi, esame e misura dei medesimi ecc.

» Non essendo in oggi più conveniente accordare facilitazioni a coloro i quali si sono resi tardivi a compiere tale dovere, ho determinato quanto segue:

» Dal giorno 15 corrente

» A Sono vietate le presentazioni per esame e misura di requisiti presso i Consigli di ricezione fuori provincia;

» B Non saranno ammessi più cambi, qualunque sia la natura delle sostituzioni, presso i Consigli di ricezione fuori provincia;

» C Non verranno più accordate dilazioni di sorta, tranne quelle prevedute per legge;

» D Gli individui presso i Depositi generali di leva, siccome già appartenenti allo Esercito, non potranno più essere trattenuti presso i medesimi per qualunque siasi ragione, e dovranno raggiungere il loro destino;

» E I requisiti che in tempo utile hanno fatto domanda di essere sostituiti, e che per conseguenza sono trattenuti presso i Depositi provinciali di ricezione, possono dare il cambio, giusta il rescritto 23 febbraio 1860, ma non verrà loro accordata che una sola dilazione;

» F I requisiti come sopra che si trovano già marciati nei Depositi generali, o Depositi dei corpi, e che per non aver domandato in tempo utile

di essere sostituiti sono decaduti dal diritto di ammissione di cambi, volendo farsi surrogare, debbono attenersi alle norme prescritte dalla legge Sarda sul Reclutamento dell'Esercito in data 20 marzo 1854, cioè presso i Corpi stessi cui sono destinati. — *Il Generale d' Armata Delegato* — A. LA MARMORA ».

PEL PREFETTO
e pel Consigliere Delegato
Il Consigliere di Prefettura
L. LAVANGA.

AVVISO DELLA CAMERA NOTARILE

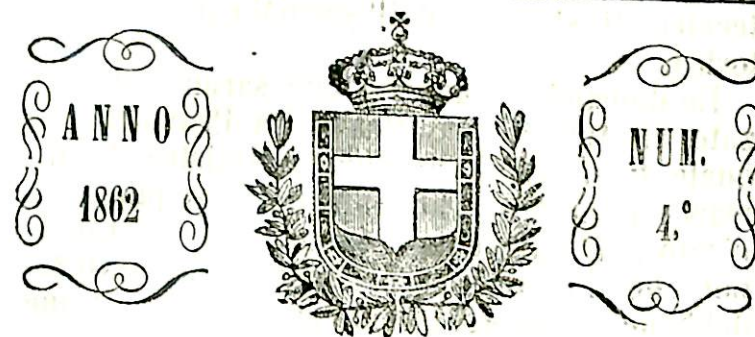
LA Camera di disciplina Notarile di Basilicata previene il pubblico, che nel Comune di Viggianello vaca una piazza notarile giusta i regolamenti in vigore.

Chiunque voglia concorrere ad occuparla, dovrà uniformarsi al disposto negli articoli 55 e 56 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, nel termine di giorni trenta dall'epoca in cui il presente avviso verrà affisso ne' soliti pubblici luoghi.

Potenza — Marzo 1862.

Il Presidente
NOTAR MICHELE RICCIUTI.

Il Cancelliere
Notar Rocco Martorano.



GIORNALE DELLA PREFETTURA
DI
BASILICATA

AVVISO

Il Signor Ministro dell'Interno con circolare del dì 11 dello scorso mese ha disposto, che gli esami per l'ammissione nell'amministrazione della Pubblica Sicurezza abbiano ad aver luogo, cioè gli esami scritti pei volontari nel giorno 14, e quello per gli Applicati e Delegati Mandamentali nel giorno 27 corrente Aprile; e gli orali nel giorno immediatamente dopo.

Del regolamento del 24 Luglio 1861, giusta le cui norme dovranno farsi gli esami, si può prendere conoscenza negli uffizii di Delegazione delle Prefetture, e Sotto-Prefetture.

Intanto giova far noto che gli aspiranti o volontari alla carriera nell'amministrazione di Pubblica Sicurezza saranno esclusivamente scelti:

1. Fra coloro che abbiano conseguito la laurea nella facoltà legale;

2. Fra coloro che abbiano superato il corso tecnico di studii, ed il secondo anno di retorica.

Le domande di ammissione saranno indirizzate all'Autorità Politica della Provincia; la quale trasmetterà al Signor Ministro le domande di coloro, che abbiano il requisito indicato nell'antecedente numero 1.° — Coloro poi, che si trovassero nel caso del numero 2.°, debbono sottoporsi ad un esperimento, il quale avrà appunto luogo nel 12 andante.

Tutte le dimande di ammissione dovranno essere corredate dei documenti atti a comprovare:

1. Che il richiedente ha compiti gli studii descritti al num. 2.°; ovvero la laurea, di cui al num. 1.°;

2. Ch'è regnicolo; maggiore di età; che ha adempito agli obblighi della leva; e non ha più di trent'anni compiuti;

3. Ch'è sano, e senza deformità corporali;

4. Che sarà provveduto di sufficienti mezzi di sussistenza durante il volontariato;

5. Se è figlio di famiglia, il consenso del genitore;

6. La sua onesta, e morigerata condotta.

Gli esami avranno luogo in questo Capoluogo di Provincia.

Si fa noto per ultimo che le dimande accolte e gli esami subiti pel volontariato non danno dritto all'immediata ammissione; ma sono solamente un titolo per esser tenuti presenti nelle occorrenze. — Potenza 2 Aprile 1862.

Pel Prefetto
Il Consigliere delegato
G. RACIOPPI.

Gabinetto

Potenza, 13 Marzo 1862.

Munizioni da fuoco per la Guardia Nazionale.
Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia.

Colla circolare di questa Prefettura del 5 Settembre 1861, num. 46, Gabinetto, era prescritto che i Signori Sotto-Prefetti dovessero trasmettere al Prefetto le richieste di munizioni da fuoco per la Guardia Nazionale fatte dalle Amministrazioni comunali; per l'avvenire, secondo nuove prescrizioni del Ministero dell'Interno, eglino dovranno invece trasmetterle ai Comandi Militari dei Circondarii.

Le Amministrazioni comunali dovranno poi ritirare le munizioni richieste dai magazzini di Artiglieria che verrà loro indicato dai Sotto-Prefetti dover fare la somministrazione, e dovranno rilasciarne la ricevuta ai Contabili o a chi ne farà le veci.

Le richieste di munizioni dovranno essere limitate al reale bisogno, e ciò anche allo scopo di non esaurire senza necessità i depositi esistenti nei magazzini.

I nuovi prezzi delle diverse qualità di munizioni sono indicati nella tabella unita alla presente.

Il pagamento del prezzo delle munizioni ricevute dovrà esser fatto alle Ricevitorie Generale o Circondariali alla scadenza del semestre, dopo che, per mezzo del Prefetto e dei Sotto-Prefetti, le Amministrazioni comunali avranno ricevuto avviso di doverlo eseguire.

Raccomandando alle SS. LL. la esatta osservanza di queste nuove prescrizioni, mi pregio avvertirle che la succitata circolare resta in vigore in tutto ciò che non è contrario alla presente.

Il Prefetto — DE ROLLAND.

TABELLA

Belle varie qualità delle munizioni per la Guardia Nazionale e del relativo prezzo

Cartucce a palla da fucili di millimetri 16,3 con grammi 8 polvere da fucileria, con cassole, ogni cento. . . .	L. 4.570
Idem a palla da moschetti, da pisto- la della R. Marineria, e da pistole ridotte di millimetri 16,3 con grammi 6 polvere da fucileria, con cassole, ogni cento. . . .	» 4.160
Idem a palla da pistole de' Carabinie- ri Reali, da millimetri 14,3 con grammi 3,20 polvere da fucileria con cassole ogni cento. . . .	» 2.750
Idem a polvere da fucili, moschetti e pistole, con grammi 6 polvere da fucileria, con cassole, ogni cento	» 2.300
Cassole fulminanti d'armi portatili, o- gni cento grammi (circa 39 o 40 palle sferiche ordinarie) . . .	» 0.700

Quarto ufficio

Potenza, il dì 24 Marzo 1862.

Trattamento dei detenuti militari sotto giudizio.

Ai Signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia

SIGNORI,

PER norma delle SS. LL. e dei Segretarii comu-
nali trovo a disporre, in seguito di ordini ema-

nati dal Signor Ministro dell'Interno, che ai de-
tenuti militari, i quali sono scortati dalla pubbli-
ca forza da un carcere all'altro, è dovuto il trat-
tamento come ad ogni altro detenuto all'entrare
ed all'uscire dalle prigioni, giusta le norme co-
municate da questo ufficio con circolare de' 18
Febbraio ultimo num. 747, circa i detenuti in ge-
nere.

PEL PREFETTO

Il Consigliere delegato

G. RACIOPPI.

Terzo ufficio

Potenza, 2 Aprile 1862.

*Vigilanza sulle cause non ordinarie di aumento nel
numero dei proietti.*

*Ai Signori Sindaci e Membri delle Commissioni am-
ministrative di Beneficenza.*

SIGNORI,

Nel corso di pochi mesi il numero dei proietti
nella maggior parte dei Comuni della provincia ha
preso tali proporzioni da indurre il sospetto che
cagioni non ordinarie contribuiscano ad un au-
mento così subitaneo. Non è nuovo il caso che ma-
dri, le quali avean fatto esporre la propria prole,
forse anche legittima, l'abbiano poi riavuta a ba-
lia, indotte a far ciò da spirito di profitto. Fre-
quentissimo è poi l'altro che madri note esponga-
no la illegittima prole, per rimaner più libere
nelle loro sregolatezze, o per allontanar da esse
un testimonio vivente della propria debolezza. Nè
è cosa insolita ad avvenire che, morto un proietto,
la balia presenti alla visita periodica un bimbo

qualunque, e lo inganno passi inosservato, sia perchè maliziosamente non si sarebbe fatto iscrivere sui registri dello stato civile il decesso del proietto, sia perchè la Commissione non sarebbe stata vigile a prevenire la frode coi debiti riscontri. Questi inconvenienti potrebbero essere molto facilmente ovviati, ove tutte le autorità locali preposte a questo importantissimo ramo di servizio volessero far bene il loro ufficio, rispondere con zelo alla fiducia che in essi si ripone, e mostrare interesse per la cosa pubblica. Ond' è che richiamo tutta l'attenzione delle SS. LL. ad usare la massima vigilanza, perchè in caso di verifica, la quale potrebbe esser fra non guari disposta, mi spiaccerebbe veder compromessa la loro responsabilità.

IL PREFETTO
DE ROLLAND.

Primo ufficio

Potenza, il dì 3 Aprile 1862.

Affissione delle Leggi.

Ai Signori Sindaci (e per intelligenza ai Signori Sotto-Prefetti).

Signore,

Benchè le leggi entrino in vigore ed abbiano forza obbligatoria il quindicesimo giorno dopo la loro inserzione nel giornale uffiziale del Regno per le provincie di Napoli e di Sicilia, e per le isole di Sardegna e di Capraia, e dopo il decimo giorno per tutte le altre provincie del Regno d'Italia, pur tuttavolta affinchè maggiormente si diffonda la conoscenza delle leggi stesse, il Governo del Re provvede, perchè esse siano divulgate per mezzo del-

l'affissione in tutt' i Comuni del Regno. Ed a tale scopo, come Ella sa, si è venuto finora facendo degli uffizii da questa Prefettura lo invio delle leggi e decreti Reali in ciascun Comune della Provincia, appena esse qui giungono dal Governo centrale.

È di altissimo e pubblico interesse che la affissione delle leggi sia realmente, scrupolosamente e sollecitamente eseguita in ciascun Comune del Regno. Per lo che il Regio decreto 30 Giugno 1854 num. 1.^o ordina all' art. 8.^o

» Le affissioni delle leggi, decreti e regolamenti prescritte dall' ultimo alinea dell' art. 4 della legge 23 corrente Giugno dovranno farsi a diligenza degli Intendenti delle Provincie (Sotto-Prefetti di Circondario).

» I Sindaci delle Comunità alla fine di ogni mese trasmetteranno agl' Intendenti uno stato indicativo degli atti del Governo stati affissi colla indicazione del giorno, in cui le affissioni ebbero luogo.

» Gli Intendenti alla fine di ogni trimestre faranno al Guardasigilli un rapporto sulle seguite affissioni ».

In esecuzione adunque di queste prescrizioni, mentre io inculco alla S. V., perchè sorvegli attentamente che l'affissione delle leggi nei soliti pubblici luoghi del Comune segua con esattezza e celerità, La prego nello stesso tempo di volere adempiere quinci innanzi all' obbligo che a Lei impone il 1.^o alinea dell' articolo surriferito.

E mi attendo appena trascorso il mese corrente il primo stato delle seguite affissioni, giusta le indicazioni poste in dorso della presente.

Piacciace intanto comunicarla al Segretario comunale; ed accusarmene ricezione.

Il Prefetto
DE ROLLAND.



GIORNALE DELLA PREFETTURA DI BASILICATA

(N.º 468).

REGIO DECRETO contenente disposizioni transitorie circa le cause penali pendenti avanti le Autorità giudiziarie delle Provincie Napolitane all' epoca dell' attuazione nelle medesime del nuovo Ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale.
16 febbraio 1862

VITTORIO EMMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861, col quale venne promulgato nelle stesse Provincie

Stato degli atti del Governo affissi nel mese di

COMUNE DI

Numero d'ordine	Indicazione della Legge o Decreto per numero, ed oggetto	Giorno dell' affissione dell' atto controscritto

Addi 186...

Il Sindaco
.

con talune modificazioni il Codice di Procedura penale del 20 novembre 1859 vigente in altre parti del Regno;

Vista la legge del 19 gennaio 1862, n.º 420, colla quale il Governo venne autorizzato a dare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione di detto Codice e del correlativo nuovo Ordinamento Giudiziario;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le cause penali, le quali al tempo in cui entrerà in osservanza il Codice di Procedura penale si troveranno pendenti avanti le attuali giurisdizioni, saranno portate, nello stato in cui si trovano, rispettivamente davanti ai Giudici di Mandamento, ai Tribunali di Circondario ed alle Corti di Appello, d'Assisie e di Cassazione, alla cui cognizione sono dal Codice stesso deferite.

A quest' effetto gli atti, ove occorra, saranno trasmessi al Pubblico Ministero presso il Magistrato competente, il quale provvederà per l'ulteriore loro corso.

Art. 2. L'istruzione delle cause incominciate prima dell'attuazione del Codice di Procedura penale sarà continuata e condotta a termine in conformità del medesimo.

Art. 3. Pei reati commessi prima dell'attuazione del Codice, per i quali, giusta le disposizioni del Codice stesso, o di altre Leggi vigenti, non può esercitarsi l'azione penale senza istanza della parte offesa, non si fa luogo a procedimento, o ne cessa il corso, se tale istanza non intervenga.

Lo stesso avrà luogo pei reati, pei quali è dichiarata necessaria l'istanza privata dalla Legge vigente al tempo in cui furono commessi, qualunque essa più non occorra secondo le Leggi nuove.

Art. 4. I giudizi penali, pei quali già si trovi emessa decisione di sottoposizione ad accusa secondo le Leggi anteriori, saranno portati a dibattimento con le norme del Codice e nello stato in cui si trovano, rimanendo ferma l'efficacia degli atti precedenti in conformità delle Leggi secondo cui furono praticati.

Nondimeno tutte le decisioni anzidette saranno sottoposte alla Sezione di accusa, a solo fine di inviare gli imputati alle Corti di Assisie o ai Tribunali di Circondario, secondo la natura del caso, e le altre norme stabilite in proposito nel Codice di Procedura penale.

Art. 5. Nel caso che nel momento dell'attuazione del novello Codice trovisi in corso il termine di 5 giorni stabilito nell'art. 115 e seguenti delle Leggi anteriori, avranno effetto le disposizioni degli art. 412 e seguenti del nuovo Codice di Procedura penale.

Art. 6. L'annotazione nell'albo dei rei assenti, la quale trovisi già fatta od ordinata per reati pei quali secondo le Leggi di Procedura penale era considerata come atto terminativo del giudizio in contumacia, conserverà quest' effetto.

Per quei reati poi, pei quali secondo le Leggi anzidette dopo l'annotazione si procedeva oltre sino alla condanna, si osserveranno le disposizioni dell'art. 521 e seguenti del nuovo Codice.

Art. 7. Le condizioni di appellabilità ed i termini per interporre appello dalle sentenze saranno regolati dalla Legge vigente al tempo in cui vengano profferite.

Però se i termini concessi dal novello Codice fossero maggiori, saranno questi applicabili.

E se dell'antico termine che trovisi in corso nel momento in cui verrà attuato il detto Codice non avanzi un tempo uguale al termine che questo assegna, si godrà questo ultimo termine per intero,

a contare dal giorno in cui il Codice medesimo entrerà in vigore.

Art. 8. La forma delle appellazioni che si pongano dopo l'attuazione del novello Codice sarà regolata dalle disposizioni in esso contenute.

Art. 9. La Corte di Cassazione giudicherà per tutti gli effetti di diritto previsti dalle Leggi anteriori sui ricorsi che si trovassero pendenti od introdotti avanti la Corte suprema di Giustizia, o che nel termine utile ancora s'introducessero contro decisioni profferte prima, quand'anche per avventura il ricorso non fosse più ammissibile secondo il nuovo Codice.

Art. 10. I condannati, i quali prima dell'attuazione del Codice avranno acquistato diritto al nuovo giudizio previsto dall'art. 337 delle anteriori Leggi della Procedura pei giudizi penali, lo conserveranno per tutto il termine dalle Leggi medesime concesso.

Anche a questo nuovo giudizio sarà d'altronde applicabile il disposto dagli art. 1 e 3 della presente Legge.

Art. 11. Fino alla pubblicazione di nuovi Regolamenti intorno all'espiazione della pena dei lavori forzati a tempo stabilita nel Codice penale si osserveranno pei condannati a questa pena i regolamenti che attualmente esistono intorno ai condannati ai ferri nei bagni.

Art. 12. In tutti i casi in cui il Codice di Procedura penale si riferisce al Codice civile, o di Procedura civile, s'intenderanno richiamate le disposizioni correlative delle Leggi civili e di Procedura civile vigenti nelle Province Napoletane e Siciliane.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

MIGLIETTI.

(N.° 469).

REGIO DECRETO col quale si danno varii provvedimenti transitorii diretti a coordinare le antiche istituzioni giudiziarie delle Province Napolitane e Siciliane coll'applicazione del nuovo ordinamento giudiziario.
16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

VISTI i decreti dei Nostri Luogotenenti generali nelle Province Napoletane e Siciliane in data delli 17 febbraio 1861 coi quali vennero promulgate nelle stesse Province nuove leggi organiche per l'Ordinamento giudiziario;

Visti gli articoli 5 della legge del 19 scorso gennaio N. 420, e 4 dell'altra legge di pari data N.° 421, coi quali si diede al Governo la facoltà di dare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione dei suddetti Ordinamenti;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le funzioni di Cancelliere presso i Conciliatori Comunali continueranno ad essere adempite dai Cancellieri Comunali secondo il sistema sinora praticato.

Art. 2. Nei Comuni in cui si riconosca il bisogno di nominare i Vice-Giudici Comunali contemplati dal 2. alinea dell' articolo 8. del succitato decreto riguardante le Province Siciliane essi conserveranno in conformità del disposto del 1. alinea dell' articolo 2. dello stesso decreto nelle materie civili e commerciali la giurisdizione attribuita dalle leggi vigenti ai supplenti comunali.

Nelle materie penali eserciteranno soltanto le funzioni di Ufficiali di Polizia giudiziaria, le quali nel Codice di procedura penale sono attribuite ai Sindaci.

In mancanza del Vice-Giudice sarà chiamato ad esercitarne le funzioni il Sindaco, o chi ne fa le veci.

Restano ferme tutte le altre disposizioni sinora in vigore sull' istituzione dei detti Vice-Giudici o supplenti comunali; specialmente in ciò che concerne il servizio di Cancelleria presso i medesimi.

Art. 3. Le funzioni di pubblico Ministero presso i Giudici di Mandamento saranno esercitate dai Delegati Mandamentali ove sono stabiliti; in loro mancanza, impedimento od assenza dal Sindaco del Comune, il quale può surrogare un Membro del Consiglio Comunale.

Art. 4. Tanto nelle Province Napolitane che in Sicilia i Giudici Istruttori saranno nominati presso ciascun Tribunale in quel numero che sarà richiesto dal bisogno, senza che quanto alla Sicilia sia necessario di farne risiedere uno in ogni capo-luogo di Circondario diverso dalla sede del Tribunale.

Art. 5. I Tribunali di Commercio contemplati dal Capo IV Tit. 3. della legge napolitana potranno occorrendo essere con Decreto Reale composti di più Sezioni.

Art. 6. La Sezione d' appello di Potenza sarà considerata in tutto ciò che concerne la giurisdizione come Corte indipendente.

Il Primo Presidente però ed il Procuratore Generale della Corte d' Appello di Napoli eserciteranno anche sui Membri di essa, e sull' altro personale dipendente la sorveglianza prescritta dagli articoli 137 e 234 della legge organica napolitana.

Art. 7. Tanto nelle Province Napolitane che nelle Siciliane quando per mancanza o legittimo impedimento d' alcuno dei Giudici delle Assisie, o del supplente non si abbia il numero dei Membri necessari al giudizio, sarà chiamato a sedere uno dei Consiglieri della Corte d' appello per ordine di anzianità.

Se però la Corte d' Assisie deve esercitare le sue funzioni in sede diversa da quella della Corte d' appello sarà richiesto a supplire uno dei Giudici del Tribunale di Circondario per ordine di precedenza.

Art. 8. La Corte di Cassazione in Sicilia, che viene composta di 2 Sezioni, procederà secondo i Regolamenti in vigore per la Corte di Cassazione di Napoli.

Art. 9. Gli avvocati e patrocinatori già ammessi ad esercitare le loro funzioni presso la Corte Suprema di Giustizia, le Gran Corti Civili, ed i Tribunali Civili continueranno ad esercitare rispettivamente le loro funzioni presso la Corte di Cassazione, le Corti d' appello, ed i Tribunali di Circondario secondo le regole preesistenti.

I Patrocinatori che vorranno essere autorizzati ad esercitare il loro ministero in sede diversa da quella in cui trovansi presentemente si provvederanno nel modo previsto dall' articolo 1. del Regio Decreto 16 ottobre 1861 N.° 273.

I Patrocinatori presso la Gran Corte Criminale ed il Tribunale Civile di Potenza sono provvisoriamente abilitati a funzionare presso la Sezione d' appello quivi stabilita.

Presso la Corte d' Assisie saranno ammessi come

difensori tutti quelli che lo erano presso le cessate Gran Corti Criminali.

Quando però le Assisie si terranno in sede diversa da quella delle antiche Corti si ammetteranno provvisoriamente a patrocinare presso le medesime anche i Patrocinatori presso i Tribunali di Circondario.

Rimangono per ora in vigore tutte le altre disposizioni relative agli Avvocati e Patrocinatori.

Art. 10. Gli attuali Uscieri presso le Giudicature di Mandamento, i Tribunali Civili, le Gran Corti Civili, la Corte di Cassazione, ed i Tribunali di Commercio seguiranno a prestare il loro ministero presso le corrispondenti Autorità stabilite dal nuovo Ordinamento, osservate le regole attualmente in vigore sulla rispettiva competenza.

Gli Uscieri presso i Giudicati d'Istruzione e le Gran Corti Criminali saranno addetti pel servizio degli affari penali alle Corti d'appello ed ai Tribunali di Circondario secondo la ripartizione che intanto ne sarà fatta dal Primo Presidente, e dal Procuratore Generale della Corte d'appello del territorio, salva la definitiva conferma del Ministero della Giustizia.

Similmente, e salvo del pari l'opportuna conferma, le Autorità medesime destineranno ai Tribunali novellamente istituiti un numero conveniente degli Uscieri che si trovano attualmente addetti al Tribunale Civile della rispettiva Provincia.

Si potrà secondo i casi e per qualche tempo da non eccedere sei mesi accordare a costoro una discreta sovvenzione.

Art. 11. Gli Uscieri che saranno nominati in avvenire dovranno prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestare una malleveria in iscrizioni sul Debito pubblico per la concorrenza

della rendita che sarà determinata in apposita tabella da pubblicarsi con Regio Decreto.

Gli attuali Uscieri sono dispensati dal prestare la malleveria.

Nulla del resto è innovato per ora alle altre disposizioni che riguardano gli Uscieri.

Art. 12. Nel caso di mancanza od impedimento degli Uscieri potranno nei Collegi Giudiziari di nuova istituzione essere dal Presidente provvisoriamente destinati a compiere gli atti occorrenti Uscieri addetti ai Collegi ed Uffici inferiori.

Art. 13. Le spese d'ufficio per le Corti ed i Tribunali, comprese le Segreterie e gli Uffici di pubblico Ministero e di pubblica Clientela, sono determinate con Decreto Reale, e proposte nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

La gestione di tali spese ed il loro pagamento si farà secondo le norme della contabilità generale.

Art. 14. Tutti i funzionari od inservienti addetti all'ordine giudiziario i quali anteriormente al nuovo Ordinamento percepivano uno stipendio a carico dello Stato, e pei quali non siasi altrimenti provveduto, continueranno intanto a godere dell'attuale stipendio ed a prestare servizio in quei Corpi ed Uffici giudiziari ai quali saranno provvisoriamente applicati.

Art. 15. Ove il Governo non credesse di ulteriormente prevalersi dell'opera loro o determinasse di collocarli a riposo, se il tempo del prestato servizio non sia tanto che per le leggi vigenti competeva ad essi una pensione, si potrà nondimeno assegnarne una proporzionata agli anni che il servizio è durato, purchè questi non sieno minori di dieci. Tale pensione non potrà eccedere il terzo dello stipendio.

Art. 16. I Cancellieri e gli Impiegati di Cancelleria che secondo il sistema sinora vigente non

hanno stipendio dallo Stato ma soltanto proventi ed altre retribuzioni, e che perciò non avrebbero diritto a pensione di riposo, se vengano nel nuovo Ordinamento conservati in ufficio con regolare stipendio, potranno in caso di ulteriore collocamento a ritiro, computare per la liquidazione della pensione il tempo di servizio prestato sotto l'antico sistema.

Che se vengano attualmente messi al ritiro si potrà loro assegnare una pensione proporzionata al tempo del prestato servizio purchè non sia minore d'anni venti, e da liquidarsi sul minimo stipendio che pel nuovo sistema vien concesso agli impiegati della categoria a cui essi rispettivamente appartenevano.

Art. 17. Coloro che nel primo riordinamento della Magistratura saranno destinati a qualche carica giudiziaria, dovranno assumerne l'esercizio nel termine che loro sarà prefisso quando anche più breve di quello stabilito dalla legge organica.

In caso di mancanza la quale non sia giustificata da urgenti ed irrecusabili motivi, essi si intenderanno dimissionari.

Art. 18. Ogni volta che nella legge dell' Ordinamento giudiziario, od in altre correlative pubblicate per la Sicilia si fa menzione del Ministero dei Procuratori, se ne applicheranno le disposizioni ai Patrocinatori colà esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino li 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

MIGLIETTI.

(N.º 475).

REGIO DECRETO che istituisce una scuola preparatoria per allieve Maestre in varie città delle Provincie Napoletane.
16 Febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

VISTA l'urgente necessità di provvedere all'istruzione femminile nelle Provincie Napolitane;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Nelle città di Avellino, Barletta, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Foggia, Lecce, Paola, Potenza, Reggio, Salerno, Sessa, Sulmona e Teramo sarà istituita una scuola preparatoria di mesi sei per allieve maestre in cui si svolgeranno le materie principali dei programmi delle quattro classi elementari.

Art. 2. Il personale insegnante in ciascuna delle dette scuole sarà composto di un Professore Direttore, di un Catechista, di un Maestro di calligrafia e di una Maestra assistente che dovrà anche insegnare i lavori di maglia e di cucito.

Allo stipendio dei detti Insegnanti provvederà il Governo, ed ai locali, arredi della scuola ed alle altre spese relative provvederà il Comune in cui è stabilita la scuola.

Art. 3. Per essere ammesse a tali scuole dovranno le aspiranti far fede:

1. Di aver compiuta l'età di anni 15;
2. Di essere di buoni costumi;
3. Di essere di complessione sufficientemente robusta per resistere alle fatiche dell'insegnamento.

4. In ogni città in cui debbono aprirsi tali scuole è istituita una Commissione di vigilanza, composta del Prefetto o di che ne fa le veci che ne sarà Presidente ;

Del Sindaco ;

Dell' Ispettore delle scuole primarie del Circondario ;

Del Direttore della scuola ; e di altra persona eletta dal Prefetto della Provincia.

Art. 5. Le iscrizioni delle aspiranti si faranno presso il Direttore della scuola, il quale dovrà tenerne apposito registro.

Il giorno in cui dovranno principiar tali iscrizioni e quello in cui dovrà aprirsi la scuola, saranno annunziati dal Prefetto della rispettiva Provincia.

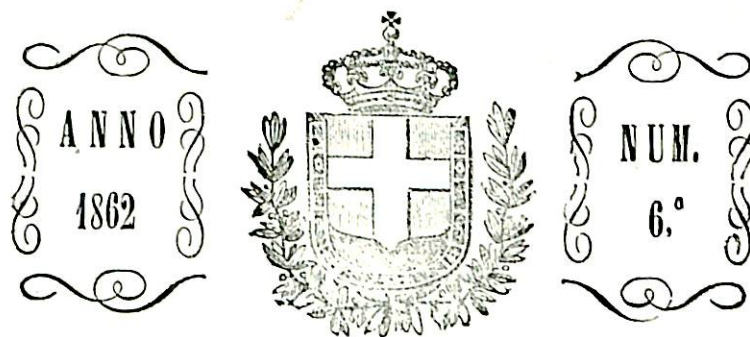
Art. 6. Sono assegnati a ciascuna delle suddette scuole n.° 10 sussidi di L. 35 al mese da conferirsi dalla Commissione di vigilanza a quelle allieve che saranno giudicate più bisognose e più meritevoli, escluse quelle appartenenti alla città in cui è aperta la scuola.

Art. 7. Terminata la scuola si darà un esame verbale e per iscritto, ed a quelle allieve che avranno superato tale esame con distinzione, si rilascerà dalla Commissione di vigilanza un attestato che servirà alle medesime sia per essere ammesse ad una scuola normale, sia come autorizzazione provvisoria allo esercizio di una scuola femminile inferiore.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 16 Febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE.
FRANCESCO DE SANCTIS.



GIORNALE DELLA PREFETTURA DI BASILICATA

Gabinetto

Potenza, il dì 23 Aprile 1862.

Distintivo d'onore per riméritare le azioni di valor civile.

Ai Signori Sindaci della Provincia

Nel trasmettere alla S. V. una copia del Real Decreto 30 Aprile 1854, num. 1168, col quale fu creato un distintivo d'onore, consistente in una medaglia d'oro o d'argento, per riméritare le azioni di valor civile, credo opportuno aggiungere alcune norme dirette a facilitarne l'esecuzione nella parte che concerne i Sindaci.

I. Le azioni di valor civile vogliono essere accertate dalle Giunte municipali con apposito processo

verbale di notorietà, nel termine perentorio di due mesi, a contare dal giorno in cui hanno avuto luogo: questo verbale deve contenere i seguenti dati:

a Data e luogo preciso in cui è avvenuto il fatto che ha dato occasione all'azione di valor civile;

b Descrizione esatta e dettagliata del fatto e principalmente della parte che vi ha preso il cittadino da rimeritarsi, per modo che risultino chiaramente tutte le circostanze che possono valere a farla apprezzare, e a stabilirne il grado di merito;

c Cognome, nome, paternità, patria, età, e condizione del cittadino che ha operato l'azione di valor civile;

d Cenno esatto della impressione prodotta negli astanti e nel pubblico dall'azione di valor civile e del modo in cui è stata accolta.

II. Alla deliberazione della Giunta dovrà esser unita una attestazione giudiziaria dei testimoni del fatto, la quale contenga gli stessi dati accennati qui sopra.

III. Le Giunte municipali dovranno limitarsi ad esporre i fatti guardandosi scrupolosamente dallo attenuarne o esagerarne il merito e l'importanza, come pure dal recare giudizi sovr'essi o farvi commenti; alle medesime non spetta fare una proposta di ricompensa, sibbene un atto di notorietà dell'azione che può meritarsela.

IV. Il verbale di notorietà, e l'attestazione giudiziaria dovranno essere trasmessi dal Sindaco al Prefetto o ai Sotto-Prefetti entro cinque giorni dalla data del primo.

V. Con apposita relazione, trasmettendo gli accennati documenti, il Sindaco aggiungerà tutte le circostanze riguardanti il cittadino da rimeritarsi delle quali può convenire che sia tenuto conto nel proporre le ricompense.

Nel raccomandare alla S. V. l'esatta osservanza

di queste disposizioni, la prego di accusarmene ricevuta.

Il Prefetto
DE ROLLAND.

R. Decreto 30 aprile 1851, num. 1168.

VITTORIO EMANUELE II

cc. cc. cc.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. È creato un distintivo d'onore consistente in una medaglia d'oro o d'argento per rimeritare le azioni di valore civile.

Art. 2. La medaglia sarà del diametro di centimetri tre e mezzo. Sovra un lato sarà effigiata la croce di Savoia con all'intorno il motto - *Al valore civile* - e sull'altro sarà scolpito in mezzo a due rami di quercia il nome del rimeritato, con indicazione del luogo e del giorno in cui è seguita l'azione.

Art. 3. Essa si porterà appesa al lato sinistro dell'abito con un nastro tricolore.

Art. 4. La medaglia al valore civile sarà accordata in oro od in argento a seconda dei casi a chi avrà evidentemente arrischiata la propria vita;

Per salvar quella di persone esposte ad imminente e grave pericolo;

Per impedire o diminuire il danno d'un grave disastro pubblico o privato;

Per ristabilire l'ordine pubblico ove fosse gravemente turbato e per mantener forza alla legge;

Per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori che infestassero il paese.

Art. 5. Le azioni per le quali potrà farsi luogo alla concessione della medaglia al valore civile dovranno essere fra due mesi successivi accertate per atto consolare del Consiglio delegato del Comune in cui è seguita l'azione, all'appoggio di chiare ed irrefragabili prove.

Art. 6. Tali atti consolari saranno trasmessi nel termine perentorio di un altro mese al Ministro degli affari Interni coi relativi documenti.

Art. 7. Una Commissione permanente composta di cinque membri da Noi nominata sarà incaricata di esaminare il merito dell'azione e di proporle il premio.

Le sue proposte saranno a Noi riferite dal Ministro dell'Interno per le Nostre determinazioni.

Art. 8. Le medaglie saranno trasmesse ai rispettivi Sindaci, dai quali saranno conferite all'autore dell'azione rimeritata alla presenza del Consiglio delegato ed al cospetto della Guardia Nazionale.

Art. 9. Qualora un Battaglione di Guardia Nazionale raccolto sotto le armi abbia dimostrato un valore così segnalato da meritare una perenne testimonianza d'onore al Corpo, potrà essere concessa la medaglia alla sua bandiera.

Art. 10. La medaglia sarà eziandio accordata a militari di qualunque arma che trovandosi sul luogo di qualche infortunio avranno fatta una azione di valore civile.

In questo caso l'azione dovrà pure essere accertata per atto del Consiglio delegato, ma ove trattisi di militari che non sieno in congedo, vi dovrà precedere la richiesta od il consenso del Comandante del Corpo.

Le medaglie così concesse saranno inviate dal Sindaco al Comandante del Corpo per essere di-

tribuite nelle conformità praticate in simili casi.

Art. 11. Non potrà essere premiato col distintivo della medaglia chi comunque abbia fatto un'azione di valore civile, stia scontando una condanna criminale o correzionale.

Ne sarà parimente privato colui che dopo esserne stato insignito incorresse in una simile condanna.

Art. 12. Le disposizioni del presente Decreto non potranno invocarsi per azioni anteriori al giorno della pubblicazione del medesimo.

Il Ministro degli affari Interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato all'ufficio del Controllo Generale, pubblicato ed inserito negli atti del Governo.

Torino addì 30 Aprile 1851.

VITTORIO EMMANUELE.

*Registrato al Controllo generale
li 4 maggio 1851.*

Reg.º 6 Atti del Governo a c. 230

MORENO.

GALVAGNO.

Ufficio demaniale

Potenza, il dì 25 Aprile 1862.

Operazioni demaniali.

*Ai Signori Sindaci ed Agenti demaniali
della Provincia.*

Il sottoscritto, in continuazione della circolare del 2 andante num. 2280, si pregia comunicare ai signori Sindaci ed Agenti Demaniali della Provincia copia del Real Decreto dei 16 Marzo, col quale venivano dato ai Prefetti le attribuzioni relative ai demanii, già conferite ai Commissarii speciali col

Decreto dell'abolita Luogotenenza di Napoli del 1.^o Gennaio 1861.

L'articolo 7 dell'enunciato decreto stabilì che le operazioni demaniali avrebbero dovuto aver termine improrogabilmente per tutto il corso del passato anno 1861; ma non essendosi potuto ciò conseguire con l'istituzione dei Commessarii, il Governo li aboliva, investendo i Prefetti delle facoltà loro attribuite - ed a far sì che essi con più facilità e sollecitudine avessero espletato il difficoltoso incarico, li autorizzava a poter delegare nelle operazioni i Sotto-Prefetti e i Consiglieri di Prefettura.

Da tali disposizioni chiaramente risulta che il Governo brama che al più presto siano menate a termine tutte le pendenze demaniali, affinchè assicurate le proprietà, soddisfatti i desiderii delle popolazioni, non abbiano più i tristi opportunità ad avvalersene come mezzo per turbare la pubblica tranquillità.

I signori Sindaci cercheranno assicurare i loro amministratori che il sottoscritto non tralascerà cura per secondare i loro voti con la maggior sollecitudine che sarà possibile, partecipando loro però che sarà severo contro coloro che volessero agire illegalmente, procedendo ad atti arbitrari, non senza provocare contro di essi il rigore delle leggi.

Quindi a poter meglio raggiungere lo scopo, lo scrivente, oltre le speciali norme che si riserbare a ciascun agente secondo la diversità delle circostanze, e secondo i dubbii che saranno proposti, comunica alle SS. LL. le seguenti istruzioni:

1. Essendo stato prescritto con l'art. 3.^o del Decreto del 16 Marzo ultimo che le operazioni demaniali si debbano proseguire con le *norme ed istruzioni vigenti*, i signori Agenti, negl'incarichi loro conferiti, si atterranno strettamente alle I-

struzioni dei 3 Luglio 1861, nonchè al Decreto del 3 Dicembre 1808, ed alle istruzioni approvate con Decreto del 10 Marzo 1810.

2. Nel procedere a verifiche di usurpazioni commesse su' demanii comunali, essi baderanno assodare anzi tutto la *demanialità* del fondo che vuolsi usurpato al Comune, e che lo stesso l'abbia in tempo, anche remoto, posseduto in tal qualità. Tale pruova dovrà risultare o da dichiarazioni giuridiche, o da altri documenti, quali sono, catasti antichi e recenti, platee, ed altri titoli autentici. — Non assodandosi tali estremi, facilmente potrebbe accadere che il Comune si dispendiasse senza che poi possa aver luogo la reintegra.

3. I signori Agenti cercheranno eseguire con la massima sollecitudine le operazioni loro affidate, nell'intelligenza che nel fissarsi il definitivo loro compenso, saranno più lautamente trattati quelli che in più breve tempo le avranno espletate.

4. I signori Sindaci di quei Comuni, nei quali non ancora si sono recati gli agenti demaniali, in ricevere la presente faranno dalla Giunta convocare straordinariamente il Consiglio Comunale, invitandolo a deliberare quali siano i demanii comunali che possano essere suddivisi ai cittadini. Il Consiglio distinguerà quali siano i demanii prontamente quotizzabili, e tali sono quelli che attualmente trovansi addetti a coltura, da quelli che per quotizzarsi vi bisogna la superiore autorizzazione perchè *saldi o boscosi*. Per questi ultimi si avvanzerà regolare dimanda per dissodazione o sboscamento, affinchè la Prefettura possa disporre la verifica forestale a sensi dell'art. 18 della legge dei 21 agosto 1826, per quindi provocarsi la superiore autorizzazione, la quale potrà in tal modo trovarsi impartita prima dell'arrivo dell'Agente nel Comune.

5. I Consigli comunali che avessero già inoltra-

te simili dimande per dissodazioni o disboscamenti, ne faranno menzione nella deliberazione che andranno ad emettere.

6. In quei Comuni nei quali non vi siano demanii da quotizzarsi il Consiglio comunale indicherà quelli che sono attualmente in non controverso possesso del Comune, ed i motivi che si oppongono alla loro quotizzazione.

7. In molti Comuni le operazioni demaniali non han potuto proseguirsi per le difficoltà che gli agenti ed i periti hanno incontrato nell'esser soddisfatti delle loro indennità, ad onta di quanto fu prescritto con la circolare dei 15 Gennaio ultimo 3. ufficio 1. Carico N. 410. E a sperarsi, ora più che mai, che simili inconvenienti non si ripeteranno: in contrario il sottoscritto non mancherebbe di adottare nell'interesse pubblico tutte le misure di rigore acconsentite dalle leggi, ed occorrendo, provocherebbe lo scioglimento dei Consigli Comunali, per affidarsi l'amministrazione a un Delegato straordinario a carico dell'erario del Comune.

Intanto a non far ritardare le operazioni per difetto di mezzi, in tutti quei Comuni che hanno pendenze demaniali, qualora i Consigli Comunali non abbiano finalizzato il lavoro del bilancio, fisseranno in esso un apposito articolo per le operazioni demaniali, proporzionato all'importanza e molteplicità di esse. Ove poi i bilanci fossero stati già vistati, i Consigli delibereranno uno storno di fondi per l'oggetto suindicato. Sì nell'uno che nell'altro caso i signori Sindaci riferiranno al più presto di essersi adempito a tale disposizione, indicando la somma che si sarà fissata.

8. Finalmente i signori Agenti per la regolarità degli atti che compileranno sono pregati a far tanti volumi quante sono le diverse operazioni delle quali si occupano, e nella corrispondenza con la

Prefettura cureranno di non comprendere nello stesso rapporto oggetti diversi, onde non vi sia confusione negl'incartamenti.

Lo scrivente si attende l'esatto e sollecito adempimento di tutte siffatte disposizioni, e prega intanto i signori Sindaci ed Agenti accusar ricezione della presente.

Il Prefetto
DE ROLLAND.

R. DECRETO (N. 503) che attribuisce al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei Demanii comunali, ex feudali, ecclesiastici, od altri soggetti a diritti d'uso verso le popolazioni delle Province meridionali.

16 Marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio, e volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Vista la Legge 12 dicembre 1816;
Visto il Decreto del nostro Luogotenente Generale in Napoli in data 1.º gennaio 1861;
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo;
Art. 1. A far tempo dal 1.º aprile p. v. la suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei Demanii comunali, ex-feu-

dali, ecclesiastici, od altri, soggetti a dritti d'uso verso le popolazioni delle Province meridionali, affidata finora al Ministero dell' Interno, passerà nelle competenze del Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2. Le operazioni di divisione di cui sopra, che non sono state dai Commissarii speciali ultimate nel tempo prescritto dal Decreto Luogotenenziale del 1.^o gennaio 1861, sono delegate al Prefetto col concorso del Consiglio di Prefettura.

Art. 3. Sono conferite ai Prefetti, sotto l'osservanza delle norme ed istruzioni vigenti, tutte le attribuzioni già demandate dai Decreti della cessata Luogotenenza Generale di Napoli in data 1.^o gennaio e 3 luglio 1861 ai Commissarii speciali.

Art. 4. I Prefetti potranno sotto la loro responsabilità delegare i Sotto-Prefetti, Consiglieri di Prefettura, od Aggiunti per lo esequimento delle operazioni di cui negli articoli precedenti.

Art. 5. Nulla è innovato alle preesistenti disposizioni sulla materia di quanto non sieno contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 16 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE.

*Registrato alla Corte dei Conti
addì 20 marzo 1862*

Reg. 19 Atti del Governo a c. 129

WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo)
V. il Guardasigilli
CORDOVA.

PEPOLI.

Primo ufficio

Potenza, 27 Aprile 1862.

Premio per gli arresti de' refrattarii.

Pei Signori Sindaci della Provincia

SIGNORE,

Piaccio rendere di pubblica ragione, con affiggerne avviso nei soliti luoghi, la qui trascritta circolare di S. E. il Generale La Marmora Delegato per la Leva nelle Province Napoletane — Sezione Militare — N.^o 2803.

» *Napoli 17 Aprile 1862.*

» S. E. il Ministro della Guerra allo scopo
» di rendere più energica e spedita la repressione dei renitenti alla Leva in queste Province dello Stato, con dispaccio degli 11 stante, N.^o 5729, (Divisione Leve Sezione seconda) ha determinato, che agli agenti di forza pubblica o Guardie Nazionali che operarono od opereranno arresti di refrattari di Leva sia corrisposto il premio di Lire cinquanta.

» Ed io ne do parte alla S. V. perchè possa in quel che la riguarda, dare adempimento a tale prescrizione Superiore. — *Il Generale d' Armata Delegato — A. LA MARMORA* ».

La prego trasmettermi un certificato della seguita affissione.

*Il Prefetto
DE ROLLAND.*

AVVISO DELLA CAMERA NOTARILE

LA Camera di disciplina Notarile di Basilicata previene il pubblico, che nel Comune di Noia vaca una piazza notarile giusta i regolamenti in vigore.

Chiunque voglia concorrere ad occuparla, dovrà uniformarsi al disposto negli articoli 55 e 56 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, nel termine di giorni venti dall'epoca in cui il presente avviso verrà affisso ne' soliti pubblici luoghi.

Potenza — Aprile 1862.

Il Presidente

NOTAR MICHELE RICCIUTI.

Il Cancelliere

Notar Rocco Martorano.



GIORNALE DELLA PREFETTURA

DELLA

Provincia di Basilicata

REGIO DECRETO (N.° 4698) *che stabilisce le norme sostanziali dalle quali deve essere regolata l'istituzione del tiro a segno.*

1.° Aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro dell' Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. In ogni Comune o riunione di Comuni potrà essere stabilito un tiro a segno, in conformità delle norme e discipline che saranno determinate da apposito Regolamento approvato con Decreto Reale e previo permesso dell' Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 2. Dove esiste un battaglione di Guardia nazionale la direzione del tiro è affidata al Comando

della Guardia stessa. Nei Comuni ove non esiste un battaglione di Guardia nazionale, i direttori dei tiri verranno nominati dall'Autorità governativa.

Art. 3. L'istituzione dei tiri a segno comunali, mandamentali o provinciali può essere promossa dai Consigli comunali, provinciali o da Società private.

Una Società privata può farsi promotrice dell'istituzione del tiro nazionale.

Art. 4. Gli statuti delle Società promotrici comunali, mandamentali e provinciali dovranno essere approvati dai Governi delle singole Provincie, quello della Società nazionale dovrà essere approvato dal Re.

Art. 5. Queste Società dovranno essere indipendenti le une dalle altre. Nessuna ingerenza di comando potranno avere le provinciali sulle mandamentali o comunali, nè la Società nazionale sulle provinciali.

Art. 6. La Società pel tiro nazionale è posta sotto la speciale direzione del Ministero dell'Interno.

I membri della sua Direzione saranno nominati dal Governo del Re.

Essa ha per iscopo di promuovere ogni anno in una o in più città del Regno un grande tiro nazionale.

Essa procurerà di mantenere la maggior possibile uniformità anche nei tiri provinciali, sia per le discipline da introdursi che pel calibro delle armi.

Art. 7. La Direzione della Società pel tiro nazionale avrà cura di fare una raccolta di tutte le armi da fuoco di precisione in uso presso le diverse Nazioni.

Art. 8. Il Ministro dell'Interno presenterà al Parlamento un progetto di legge per un assegna-

mento annuo di una somma al fine di venire in sussidio alla Società del tiro nazionale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 1.º aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

LEGGE (N. 138) che autorizza l'iscrizione sul bilancio del Ministero dell'Interno di una nuova categoria sotto la denominazione — SUSSIDII AI TIRI AL SEGNO.

4 Agosto 1861.



VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio, e volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nel bilancio del Ministero dell'Interno sarà iscritta una nuova categoria sotto la denominazione — *Sussidii ai tiri al segno.* — Pel 1861 vi sarà stanziata la somma di lire 100,000.

Art. 2. Sino alla concorrenza della metà di questa somma potrà il Governo accordare sussidio alla Società del tiro nazionale.

Art. 3. Colla somma rimanente saranno sussidiate quelle altre sole Società del tiro, le quali

A — Otterranno l'approvazione dei loro statuti dal Governo ;

B — Giustificheranno mezzi sufficienti per le spese di loro primo stabilimento ;

C — Accorderanno l'uso del loro locale pel tiro a segno nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 4 Agosto 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Decreto Ministeriale — *Norme obbligatorie per gli statuti delle Società provinciali, mandamentali, comunali e private del tiro a segno, secondo la legge 4 Agosto 1861.*

11 agosto 1861

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI
AFFARI INTERNI

Vista la legge 4 agosto 1861 ;

Visto l'art. 4 del R. Decreto 1.º aprile 1861 ;

Decreta

Art. 1. Ogni cittadino non compreso nei casi previsti dall'articolo 13 della legge 4 marzo 1848 sulla Guardia Nazionale può far parte della Società del tiro a segno.

I minori però d'anni 16 non avranno voto nelle adunanze della Società e non potranno esercitarsi al tiro dei bersagli delle Società se non alla pre-

senza e sotto la sorveglianza e responsabilità di un membro della Direzione, ed in di lui mancanza, di un socio a ciò destinato dal Presidente.

Art. 2. La Direzione sarà composta di un Presidente, di un Segretario e di Consiglieri.

Art. 3. La presidenza apparterrà al Comandante della Guardia Nazionale e all'Autorità municipale in conformità dell'art. 2 del Real Decreto 1.º aprile 1861 ; gli altri membri della Direzione saranno eletti dalla Società a maggioranza e a schede segrete.

Quando poi più della metà delle spese del tiro siano sopportate da sottoscrizioni volontarie, il Presidente potrà essere eletto dalla Società come gli altri membri.

Art. 4. Appena nominata la Direzione, essa dovrà compilare gli Statuti definitivi della Società, sottoporli alle deliberazioni dei Soci, e quindi all'approvazione prescritta dall'art. 4 del Real Decreto precitato.

Ottenuta quell'approvazione, la Società è definitivamente costituita.

Art. 5. La Direzione promuove lo sviluppo della Società, ne amministra i fondi, fissa il prezzo dei tiri, i giorni e le ore del servizio, e conferisce il premio, il tutto in conformità dei propri Statuti.

Art. 6. Dal giudizio della Direzione sul valore relativo dei tiri sarà lecito appellarsi al giudizio della Direzione di un'altra Società approvata dal Governo, e scelta di comune accordo fra la Direzione che ha già giudicato e la parte reclamante.

Art. 7. La Direzione mantiene l'ordine nei tiri a segno, e pronuncia sulle contestazioni che insorgessero.

Qualora nel recinto del tiro a segno nascessero contese con minaccia di disordini, saranno provvisoriamente obbligatori per tutti gli ordini dati

dall' Autorità municipale che fosse presente, o da un membro della Direzione che vi si trovasse in luogo, od in di lui mancanza da uno dei soci autorizzati alla sorveglianza dei minori di 16 anni come all' art. 1, ed in mancanza di questi dal maggiore di età che non abbia parte nella contestazione stessa.

Art. 8. In ogni tiro vi sarà almeno un bersaglio destinato di preferenza all' uso della Guardia Nazionale e dei soldati che sono alle loro case, dietro richiesta del Comandante locale della Guardia Nazionale.

Art. 9. Il Governo concederà alle Società che ne faranno richiesta la polvere a prezzo di fabbrica. La Società dovrà provare il quantitativo che ha consumato in modo da prevenire qualunque abuso. Il Governo procurerà possibilmente di fornire a quelle Società, che ne facciano richiesta e ne assumano il carico corrispondente, persona capace di ben conservare le armi, dirigerne ed insegnarne l' uso pratico, scegliendola fra i soldati dell' Esercito benemeriti e divenuti inabili al servizio militare.

Dato a Torino addì 11 agosto 1861.

Il Ministro dell' Interno
MINGHETTI.

Secondo ufficio

Potenza, il dì 2 Maggio 1862.

Convocazione del Consiglio provinciale in riunione straordinaria.

Pei Signori Consiglieri provinciali

Con decreto del 22 gennaio ultimo il Signor

Ministro dello Interno, nel provvedere sul bilancio delle spese provinciali del corrente anno, fra le altre cose ha disposto :

» Art. 2. — *Le iscrizioni fatte in detto bilancio sotto gli art. 4, 5, 6 dell' attivo, 29, 30 e 78 del passivo si dichiarano nulle e di niun effetto, salvo al Consiglio di provvedere alle relative allocazioni in conformità delle norme prescritte dal vigente regolamento contabile.*

» Art. 3. *È obbligatoria per la provincia fino a che non siano legittimamente abrogati gli ordinamenti che le imposero i relativi oneri, la continuazione delle spese per le condotte veterinarie, nonchè per il porto e lazaretto di Nisita e Brindisi.*

Il presente Decreto sarà notificato al Consiglio provinciale in seduta straordinaria, a diligenza del signor Prefetto di Basilicata, ai termini dell' art. 182 della Legge 23 Ottobre 1859, ed il prefato Consiglio sarà in tale circostanza chiamato a deliberare intorno al compimento della pratica del prestito, nonchè sulla designazione dei mezzi da far fronte alle spese di cui all' art. 3.º del presente Decreto.

Con ufficio del 26 aprile scorso lo stesso Signor Ministro ha inoltre dichiarato nulle e di niun effetto le due deliberazioni del 10 ed 11 settembre 1861, portanti l' una la dimissione e l' altra il rimpiazzo dei tre Deputati provinciali signori Pugliese, Arcieri e Lomonaco.

Il sottoscritto nel dare partecipazione di tutto ciò ai signori componenti il Consiglio provinciale, li invita a riunirsi in sessione straordinaria, in conformità del prescritto col citato articolo 182 della legge comunale e provinciale, onde il Consiglio prenda comunicazione dei fatti annullamenti, e dei motivi, cui essi metton capo, e si occupi nel tempo istesso a deliberare sulle materie indicate

nel su riportato 3.^o articolo del Decreto 22 gennaio.

La riunione avrà luogo il giorno 20 del corrente mese, alle ore 11 antimeridiane nella sala della Prefettura in Potenza.

Le strade essendo ora più sicure, e più praticabili per la buona stagione, lo scrivente è persuaso che i signori Consiglieri provinciali procureranno di non mancare alla riunione, nella prevenzione che, trattandosi di provvedere a spese obbligatorie, ove il Consiglio non si riunirà in numero legale, la Deputazione provinciale sarebbe chiamata a prendere in via di urgenza quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, giusta il disposto dell'art. 172 della citata legge.

Il sottoscritto prega i signori Consiglieri provinciali di ben volere accusargli ricevuta della presente, che sarà inserita nel Giornale della Prefettura, e qualora alcuno di essi si trovasse impedito d'intervenire alla seduta, si compiacerà di avvertirne lo scrivente.

Il Prefetto
DE ROLLAND.



GIORNALE DELLA PREFETTURA

DELLA

Provincia di Basilicata

REGIO DECRETO (N. 474) relativo all'apertura di una scuola normale per aspiranti Maestri nelle città di Aquila, Bari, Cosenza e Napoli.

16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto Prodittatoriale del 31 ottobre 1860, con cui furono istituite nelle Provincie Napolitane scuole normali maschili e femminili e fu fatta facoltà al Governo di accordare appositi sussidii agli allievi poveri;

Visto il regolamento che per le stesse scuole è stato approvato con nostro Decreto del 9 novembre del 1861;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;